

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

640^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1962

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI Pag. 29919

DISEGNI DI LEGGE:

Annunzio di presentazione 29919

Presentazione 29938

« Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli
utili distribuiti dalle società e modifica-
zioni della disciplina della nominatività
obbligatoria dei titoli azionari » (2089)
(Discussione):

CENINI 29939

MENGHI 29928*

PESENTI 29929

RODA 29920

INTERROGAZIONI:

Annunzio 29942

PETIZIONE:

Annunzio 29920

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

P R E S I D E N T E La seduta e aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 30 ottobre.

B U S O N I, *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E. Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E. Hanno chiesto congedo i senatori: Buizza per giorni due, Grandotto Basso per giorni quattro e Piola per giorni ventiquattro.

Non essendovi osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Annuncio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E. Comunico che è stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa:

dei senatori Tartufoli, Arnaudi, Bergamasco, Bolettieri, Carelli, Caroli, Cenini, De Giovine, Lepore, Lorenzi, Pennavaria, Rosati, Turani, De Unterrichter, Zelioli Lanzini, Sibille, Menghi e Vallauri:

« Concessione di un contributo straordinario di lire 40 milioni per la organizzazione in Trento del V Congresso internazionale per la riproduzione animale e la fecondazione artificiale » (2270).

Comunico inoltre che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

« Concessione a favore del comune di Roma di un contributo straordinario di annue lire 5 miliardi per gli anni 1961 e 1962 » (2272);

dal Ministro dei lavori pubblici:

« Norme integrative della legge 24 luglio 1961, n. 729, per la costruzione dell'autostrada senza pedaggio Salerno-Reggio Calabria » (2271);

dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

« Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi dello Stato nelle spese di lotta contro le cocciniglie degli agrumi » (2273);

« Nuova autorizzazione di spesa a favore del Fondo di rotazione, previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949 » (2274);

« Modificazione della autorizzazione di spesa prevista dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087, per l'attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di colonizzazione » (2275);

« Pagamento del grano distribuito gratuitamente per uso di semina a favore dei coltivatori danneggiati da avversità naturali » (2276).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Annunzio di petizione

PRESIDENTE. Si dia lettura del sunto della petizione pervenuta alla Presidenza.

BUSONI, Segretario:

« Il signor Otello Salati, da Parma, chiede un provvedimento legislativo che interpretando o modificando la legge 25 gennaio 1962, n. 24, estenda anche agli ufficiali di complemento, provenienti dai sottufficiali in servizio permanente effettivo, il riconoscimento, ai fini della progressione economica dello stipendio, del servizio prestato in qualità di sottufficiale ». (Petizione n. 54).

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari » (2089)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari »

Dichiaro aperta la discussione generale

È iscritto a parlare il senatore Roda. Ne ha facoltà.

RODA. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, con tutta franchezza confesso ai senatori presenti in Aula che poche volte mi è capitato di parlare con simile perplessità su un disegno di legge. E ne spiego subito il motivo. A mio avviso, raramente il Senato si è trovato di fronte ad un progetto di legge così astruso e complicato: soprattutto dal punto di vista tecnico, anche perchè, secondo il mio modesto parere, nonostante tutte le modifiche che gli onorevoli colleghi della Commissione finanze

e tesoro hanno posto in essere, questo provvedimento rimarrà una legge crivello, dalla quale singolarmente scapperanno, come mi curerò di dimostrare, i pesci grossi, mentre rimarranno nella rete i pesci piccoli.

Che si tratti di una legge del tutto particolare lo dimostra il fatto che la Commissione finanze e tesoro ha delegato il compito non certamente facile di illustrarne e difenderne il testo in Aula al suo Presidente, onorevole Bertone, al quale va il mio personale ringraziamento per gli sforzi non lievi compiuti nel relazionare e quindi rendere accessibile alla più parte dei colleghi il testo legislativo.

Prima di tutto occorre ricordare le traversie subite in Commissione dal testo originario governativo, che in un primo tempo prevedeva un'imposta di acconto, imposta che ha invece rischiato, nel corso delle discussioni intervenute, di diventare una nuova imposta, un'imposta secca per intenderci, e poi un'imposta a carattere misto, di acconto per i privati e secca per gli enti tassabili in base al bilancio, per ridiventare finalmente un'imposta di acconto su quanto il diligente contribuente dovrebbe versare in complementare, se non fossimo in Italia.

Il primo dilemma fu appunto questo: cedolare secca o cedolare di acconto? È chiaro che la cedolare secca avrebbe fornito allo Erario un gettito sicuro; essa era caratterizzata inoltre da un'estrema semplicità: tutte le volte che si distribuiscono degli utili, la società paga una certa percentuale; punto e basta. La percentuale di acconto invece ha prevalso. Per quali motivi? Perchè la percentuale di acconto in primo luogo non offende il principio della progressività. Secondo punto: non è una nuova imposta. Nel programma del nuovo Governo di centro-sinistra vi è infatti l'impegno a non istituire nuove imposte.

Infine, terzo punto: questa imposta non scardina il principio della nominatività mentre è evidente che una cedolare secca, fine a se stessa, avrebbe segnato l'atto di morte della nominatività azionaria.

Queste le tre considerazioni, che, dopo alterne vicende, hanno convinto i colleghi della Commissione finanze e tesoro ad optare per

la cedolare di acconto. Vedremo però, purtroppo, attraverso l'esame critico che io farò del disegno di legge, quali siano i punti deboli di questo provvedimento, che io mi sono permesso di chiamare « legge crivello », naturalmente a pro dei grossi evasori.

È proprio vero che non vi è nulla di nuovo sotto il sole, specialmente, onorevole Ministro, nel campo tributario. Allorchè infatti la nominatività dei titoli non era ancora introdotta nel nostro sistema tributario, ci fu un tentativo, esattamente nel 1918, di introdurre la cedolare, che, due anni dopo, fu infatti applicata nella misura del 15 per cento. Eravamo però nel 1920, e le azioni erano ancora al portatore; ed evidentemente non si poteva, in tali condizioni di cose, che istituire un'imposta fine a se stessa, cioè un'imposta secca. La cedolare, col fascismo, ebbe vita assai breve e fu definitivamente abolita nel 1925. Ecco le necessarie premesse storiche al nuovo disegno di legge.

Però, onorevoli colleghi, dire che l'esigenza di gettito è motivo ispiratore della presente imposta cedolare sarebbe dire cosa inesatta. È vero che l'onorevole Ministro si attende un introito di 30 miliardi; ed io mi permetterò di far toccare con mano ai colleghi, che, almeno per il primo esercizio, tale gettito lo vedremo — mi si perdoni questa espressione non del tutto parlamentare — col binocolo di marina. Ve ne mostrerò i motivi e ciò non tanto per scardinare alle sue basi questa imposta, la quale invece, ci trova ormai pienamente consenzienti, ma perchè, in ragione di tali mie critiche, si abbia a correre ai ripari, con opportuni emendamenti. Comunque, quali che siano questi emendamenti, non avranno certo il potere, nel primo anno di applicazione, di far giungere il gettito al traguardo dei 30 miliardi. La verità è che, di fronte al fallimento, del sistema articolato con le norme della legge 9 febbraio 1942 e del famoso articolo 17 della legge del 5 gennaio 1956, malgrado tutte queste leggi, noi ci troviamo ancora di fronte al grosso problema di arginare le massicce evasioni di questo settore.

Siamo quindi di fronte, onorevoli colleghi, ad una battaglia che si combatte da ormai 20 anni a questa parte, battaglia tra con-

tribuyente e fisco, e ciò malgrado le tassative sanzioni che avrebbero dovuto colpire col giusto rigore i numerosi evasori in questo campo. Purtroppo questa battaglia ormai ventennale tra il fisco, che cerca di dare un nome ed un volto al rettangolino che tutti gli anni si stacca dal titolo, ed il contribuente, il quale pervicacemente si rifiuta di fornire queste benedette generalità, si è sempre risolta in uno scacco matto per il fisco, se è vero, come è vero, che pochissimi sono quei contribuenti che in complementare denunciano i redditi dei titoli azionari, e tra questi pochissimi certamente non possiamo annoverare i grossi percettori. Se mai sono i piccoli, quelli che ingenuamente denunciano questi redditi.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze*
Ci sono anche quelli che necessariamente debbono mettere tutto in piazza.

R O D A . Onorevole Ministro, ho detto prima il motivo della mia perplessità a prendere la parola su questo disegno di legge, motivo che è determinato da difficoltà oggettive di cui occorre dare atto, e che sono costituite appunto da quei rettangolini di carta che si chiamano cedole e che vengono staccate una volta all'anno e alle quali finalmente, attraverso queste norme, si vorrebbe dare una identificazione. Difficoltà obiettive, onorevoli colleghi, se si pensa che nel nostro Paese le azioni scambiate in borsa nell'anno 1961 furono qualcosa come 400 milioni. E il voler inseguire i passaggi di questi 400 milioni di titoli, come pretendeva l'articolo 17 della legge 5 gennaio 1956, costituiva certamente una pretesa assurda di qui il suo dichiarato fallimento.

Merito del presente disegno di legge, invece, è quello di abbandonare il sistema di rincorrere questo imponente roteare di titoli e fermare l'attenzione su un preciso momento di tali trasferimenti, il momento più essenziale, il momento in cui il proprietario stacca la cedola e percepisce il dividendo.

Ecco il motivo per cui, avendo sostituito questa rincorsa affannosa, che fin'oggi non ha dato alcun pratico risultato, con una fotografia che fissa il momento della percezio-

ne del dividendo, con ciò si segna indubbiamente un punto di vantaggio nei confronti delle norme precedenti.

Quindi, indipendentemente dallo sperato gettito, lo scopo della cedolare è: 1) la personalizzazione del reddito per quanto umanamente possibile; 2) un alleggerimento della tecnica oggi in atto, 3) tentare di attutire il contraccolpo inevitabile subito dalla Borsa in questi ultimi tempi, dal momento che non si è potuto o non si è voluto stroncare la speculazione al ribasso effettuata su larga scala per motivi esclusivamente politici. Resta poi l'obiettivo fiscale e cioè procurare la copertura di alcune spese indilazionabili già approvate dal Parlamento e, per fortuna, fermo rimane il principio della nominatività.

A questo punto, la domanda che ci dobbiamo porre è questa: ci siamo riusciti? E quanto vedremo. Altra domanda: ci riusciremo attraverso ulteriori emendamenti al testo attuale, del resto oggetto di ampio dibattito in Commissione? È ancora quanto vedremo.

Non ci nascondiamo che siamo di fronte ad un disegno di legge molto complesso dal punto di vista tecnico, per cui, se vogliamo che veramente esso diventi operante nell'attuale legislatura, dobbiamo fare in maniera che gli emendamenti che approveremo siano definitivi e quindi soppesati, perchè diversamente correremmo il rischio di vederci rimandare il disegno di legge dall'altro ramo del Parlamento, e di renderlo quindi inoperante, almeno per l'attuale legislatura.

A mio modesto avviso, il congegno disposto con le leggi 29 marzo 1942 e gennaio 1956 perchè non ha funzionato? Badate bene, la mia non è la critica per la critica: se ci renderemo conto del perchè il sistema sin qui in atto non ha funzionato, solo allora saremo in grado di approntare i correttivi idonei, in modo da evitare che la nuova legge subisca la sorte di quelle che l'hanno preceduta. Questa disamina critica, quindi, non è di carattere polemico, ma unicamente costruttivo e ciò attraverso l'indicazione di eventuali correttivi da introdurre sotto forma di emendamenti.

Già abbiamo visto i motivi per cui le leggi del 1942 e del 1956 sono fallite nel loro in-

tento. Sono fallite perchè, diciamo pure, il sistema in atto ha voluto l'impossibile, ha voluto cioè rincorrere tutti i passaggi delle azioni, ogni qualvolta esse si trasferivano.

E se, come abbiamo visto, le azioni scambiate nel 1961 nelle Borse italiane furono nell'ordine di 400 milioni circa, a queste occorre aggiungere i titoli non quotati in Borsa, ed i frutti corrisposti dalle diverse società, sotto le più svariate forme.

Quindi, se il censimento poteva essere fattibile nel 1938, o 1940, o 1942, allorquando le azioni in circolazione dei titoli quotati alla Borsa di Milano erano ancora 207 milioni, ciò diventa oggi assai problematico poichè detti titoli sono aumentati di oltre 13 volte e cioè sono saliti a 2.698 milioni di azioni. Questa è la dimensione del problema. E allora, dalle cifre che ho esposto, si capisce come siano fallite le leggi del 1942 e del 1956, la quale ultima imponeva agli agenti di cambio, alle banche, ai commissari di Borsa, ai notai, di dare comunicazione a quell'ineffabile — mi si consenta il termine — anagrafe tributaria, istituita fin dal 1942 a Roma, entro dieci giorni dal trapasso del titolo. Ebbene, bisogna convenire che il fallimento consiste proprio nell'assurda pretesa di voler seguire questo sfarfallio innumere di passaggi azionari, per tacere poi di quelli che comunemente avvengono fra privato e privato, con la sola annotazione sul libro dei soci. Ambiziose mete, senza peraltro adeguati strumenti fiscali.

E qui debbo aprire una parentesi: il nostro Gruppo in Commissione finanze e tesoro, fin dall'approvazione della cosiddetta legge Tremelloni del 1956, ha fatto presenti queste difficoltà intrinseche, ha denunciato i pericoli dell'articolo 17, il quale si illudeva di perseguire la speculazione attraverso la denuncia della vendita a termine, e ha fatto sorgere invece una nuova forma di speculazione peggiore, quella del « riporto staccato », che altro non è se non una surrettizia vendita a termine. Fin d'allora ammonimmo il Governo che era illusorio pretendere che con i meccanismi antiquati che il nostro sistema tributario possiede, si potessero perseguire le centinaia di milioni di passaggi azionari e di quote sociali, ed in-

dicammo fin d'allora quale avrebbe dovuto essere la via corretta per sironcare le speculazioni delle vendite in Borsa mascherate per contanti e per l'identificazione almeno dei più grossi evasori fiscali nel campo della vendita cedolare. Ma non fummo ascoltati.

In queste condizioni, onorevole Ministro, si spiega il fallimento dell'anagrafe tributaria del 1942. Dopo venti anni, ci si rende conto dello scacco matto subito dall'Erario e della vittoria conseguita dal contribuente. Comunque meglio tardi che mai.

DE LUCA LUCA Dall'evasore.

R O D A Del contribuente evasore, collega De Luca. Però in questo campo il contribuente evasore, in numero e in quantità, è, se non il 99 per cento, certamente il 90 per cento!

L'onorevole Ministro, purtroppo, malinconicamente conferma, e non può che confermare. Abbandonare simile pretesa, ed invece fissare un preciso istante, quello del pagamento cedolare, per chiamare il contribuente alla denuncia ed obbligarlo a farlo, non può non incontrare il parere favorevole del Gruppo socialista, tanto più se verranno accolti quei correttivi che noi proponiamo.

Vero è, onorevole Ministro, che una certa dose di cattiva volontà (indipendentemente dalle intrinseche difficoltà che nessuno contesta) nel non voler seguire i trasferimenti, da parte del Fisco c'è pure stata. C'è stata, onorevoli colleghi, se noi teniamo conto dei fatti che avvengono nella vita di ogni giorno delle principali società per azioni.

Tali fatti ci dicono delle cose sorprendenti: e qui mi riferisco al numero veramente esiguo di azionisti che possiedono la maggioranza del capitale sociale e quindi il controllo assoluto delle principali imprese societarie del nostro Paese. Ciò per affermare come il censimento dei maggiori sarebbe anche stato possibile, con maggior buona volontà. E valga il vero.

Consideriamo, dunque, le maggiori società italiane. La Snia Viscosa, ad esempio, durante l'ultima assemblea, quella del 1962, teneva iscritti, sul proprio libro dei soci, qualche cosa come 40 mila azionisti. Ebbene,

sapete quanti sono stati gli intervenuti in assemblea? Esattamente 344 azionisti, cioè lo 0,9 per cento dei soci iscritti, ma, per contro, rappresentanti, essi 344 su 40.000 azionisti, qualcosa come il 51 per cento dell'intero capitale sociale, che non è poi una bazzecola, trattandosi di ben 40 miliardi di lire! Sarebbe stata cosa impossibile, dunque, individuarli anche attraverso gli atti ufficiali della società?

Mi si risponderà: c'erano le banche. Però è chiaro, onorevole Ministro, che con un po' di buona volontà si potevano individuare, anche attraverso le banche intervenute, i rispettivi titolari della maggioranza e si potevano anche reperire (cosa possibile quando nel nostro Paese si vogliono fare le cose con serietà) e senza eccessivi sforzi, le cifre versate sotto forma di dividendo ai principali azionisti. Quel che vale per la Viscosa, vale evidentemente per le altre maggiori società.

Il capitale sociale della Edison è di 240 miliardi; ebbene, sono bastati soltanto 1.539 intervenuti per assicurare la maggioranza relativa, cioè il 48,4 per cento del capitale sociale. La Montecatini, per esempio: 150 miliardi di capitale, iscritti nel libro dei soci all'ultima assemblea: 212.335 azionisti; gli intervenuti sono stati 703, i quali pur rappresentando soltanto lo 0,3 per cento dei soci iscritti, tuttavia, da soli, costituivano il 60 per cento dell'intero capitale! Taccio della Fiat: 115 miliardi di capitale, 125.000 azionisti iscritti, partecipanti all'ultima assemblea, 540 azionisti, cioè lo 0,4 per cento dei soci, però proprietari del 57 per cento del capitale sociale! Non ci sarebbe voluto troppo studio per risalire ai pochi che dispongono delle nostre maggiori società, ed obbligarli al loro dovere verso l'Erario per quel che concerne i dividendi percepiti.

Ma ormai è inutile recriminare sul passato; io ho detto questo, perchè non si ricada negli errori già commessi e finalmente si abbia a licenziare una legge meno imperfetta, ma più aderente alla pratica ed ai risultati che si vogliono ottenere.

È stata comunque ottima cosa aver sostituito la denuncia di volta in volta del passaggio azionario, voluta dalla legge del 1956, coi tre tempi della presente legge: i primi

due riguardanti rispettivamente il versamento alla Tesoreria dell'imposta in ragione del 15 per cento d'acconto sul dividendo assegnato, e ciò entro il 20 gennaio e il 20 luglio di ogni anno (primo tempo) seguito poi dalla denuncia obbligatoria, entro il 31 marzo, dei nominativi di coloro ai quali è stato assegnato il dividendo (secondo tempo).

La terza scadenza riguarda quindi tutta la meccanica della denuncia allo Schedario generale dei titoli azionari ed all'Ufficio delle imposte. Detto tra parentesi, qui non vedo il motivo per cui si debba contemporaneamente — e lo preciseremo in sede di discussione degli articoli — fare la dichiarazione, sia all'Anagrafe tributaria di Roma, sia allo Ufficio delle imposte di competenza.

Quale competenza? Della società che paga il dividendo, delle banche incaricate di pagare, o del percettore del dividendo?

Bisognerà che chiariamo questo punto; ma lo chiariremo.

Comunque bisogna convenire il notevole passo in avanti compiuto rispetto al vecchio sistema, almeno sul piano teorico, e vedremo il perchè bisogna convenire che questa fotografia dell'azionista, una sola volta all'anno e proprio nel momento che riscuote il dividendo, è un notevole vantaggio nei confronti dei sistemi attualmente vigenti che obbligavano a dichiarazioni ogni qualvolta si girava il titolo. Però vedremo in pratica come questo passo in avanti sia, in parte, illusorio.

Enunciati i principi che, almeno sul piano teorico, rappresentano un notevole progresso rispetto alla legislazione precedente, sulla strada — lo riconosciamo esplicitamente — assai impervia della personalizzazione della cedola, e quindi del percettore dei dividendi, fino ad oggi nella stragrande maggioranza evasore, vediamo quali sono le critiche al nuovo sistema, alcune delle quali però eliminabili attraverso opportuni emendamenti.

Prima critica — o meglio, se mi concedete, prima preoccupazione — che però per fortuna non investe il principio della cedolare, che è di acconto e tale deve rimanere: numero e tempestività dei rimborsi. Teoricamente il numero dei rimborsi dovrebbe essere imponente: basta pensare che il 15 per

cento di aliquota previsto dalla presente legge corrisponde ad un reddito netto denunciabile in complementare, di circa 16 milioni. Teoricamente quindi tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 16 milioni, che dal punto di vista quantitativo, sono la gran massa dei contribuenti, avrebbero diritto al rimborso.

Per fortuna la realtà ci insegna che raramente il reddito denunciato in complementare è costituito unicamente dal frutto dei titoli azionari, perchè anche il piccolo risparmiatore ha sempre altre fonti di reddito, sia pure limitate al solo lavoro.

Quindi, insieme al reddito delle azioni, colpite con l'imposta del 15 per cento, egli gode generalmente di altri redditi, vuoi di carattere mobiliare, vuoi di carattere immobiliare, per cui quel 15 per cento che il contribuente pagherà su una soltanto delle sue molteplici voci di reddito, quella delle azioni, verrà compensato in sede di conguaglio su quanto è tenuto a pagare sulle altre fonti di reddito, vuoi di natura mobiliare, vuoi di natura immobiliare.

L'esperienza ci insegnerà, a conti fatti, che i rimborsi non saranno un gran che. A me occorre qui dire che dobbiamo alla diligenza del nostro esimio presidente Bertone, relatore del presente disegno di legge, l'aver curato l'introduzione di alcuni emendamenti al testo governativo, volti a garantire la tempestività del rimborso.

La cosa non dovrebbe presentare eccessive difficoltà, sarà sufficiente che l'Ufficio delle imposte competente appronti gli elenchi dei rimborsi unitamente ai ruoli previsti dall'articolo 177 del testo unico delle imposte dirette. Poi l'Intendente, ai sensi dell'articolo 172 del testo unico, emetterà gli ordinativi di pagamento in uno con l'iscrizione a ruolo. E se questo avverrà, anche i percettori di redditi unicamente provenienti dalle azioni, godranno tempestivamente del rimborso che loro compete.

Però io mi permetto di raccomandare questa tempestività al Ministro. Tutto il cardine del nuovo sistema poggia sulla rapidità degli eventuali rimborsi. Se così sarà, allora verrà rimossa la principale obiezione che si muove a questo disegno di legge.

Le altre osservazioni riguardano le possibilità di evasione. Io qui intendo sottolineare due tipi di evasione ancora consentiti dal presente disegno di legge. Il primo è quello che chiamerei evasione soggettiva. Onorevole Ministro, non faccio carico a lei personalmente, perchè so benissimo come lei sia il Cireneo di una particolare situazione, laddove tutti i suoi colleghi si fanno avanti a chiedere le coperture di nuove spese. Io di questo debbo darle atto, per la vecchia amicizia che mi lega a lei, quale collega di lavoro, per ben otto anni, nella Commissione finanze e tesoro allorchè ella ne era autorevolissimo Vice Presidente. Detto questo, dico anche quali sono le mie critiche. Il Governo si è mosso con grave ritardo.

Ho parlato di evasione soggettiva. Questo è un disegno di legge che dovrà essere approvato dall'altro ramo del Parlamento. Prima domanda: quando sarà approvato? Di qui il nostro impegno di far le cose bene e non tralasciare neppure una virgola, se non vogliamo che l'altro ramo del Parlamento ci rimandi il disegno di legge emendato.

In tal caso rischiamo di vederlo operante solo nel gennaio o febbraio 1963, il che sarebbe veramente un gravissimo danno, non soltanto per le molte leggi di spesa che aspettano la copertura, ma per il fatto che noi verremmo a togliere gran parte del suo contenuto alla legge, almeno per il primo esercizio. Ci ripromettiamo di incassare 30 miliardi: se diventerà operante nell'anno prossimo non incasseremo neanche la decima parte. Come la metteremo allora con gli impegni di spesa già assunti?

Evasione oggettiva, dicevo. Ma, onorevole Ministro, non le dice niente il fatto che proprio quest'anno sono stati pagati, insolitamente, numerosi acconti sui dividendi e anche in misura cospicua? Ecco cosa è successo. Il gruppo della Centrale, primo della classe, fin dal luglio di quest'anno, quando ha avuto sentore della presentazione di questo disegno di legge, ha cominciato a pagare acconti. Ecco perchè leggi di questo tipo, che interessano il settore finanziario e soprattutto il settore borsistico del nostro Paese, dovrebbero essere discusse, mi si scusi il paradosso, prima ancora di essere portate a cono-

scenza del pubblico, altrimenti i grossi evasori si cautelano e, in questo caso, si sono già cautelati. Il gruppo della Centrale ha già distribuito un acconto sul dividendo: la Centrale di 160 lire, la Valdarno di 80 lire, l'Appennino centrale di 90 lire, la Romana elettrica di 90 lire, la Italdi di 70 lire. L'altro giorno, il 5 novembre per la precisione, la S.M.E. ha distribuito un acconto di 70 lire, la Fiat di 40, la Cucirini di 150 e la Miralanza addirittura di 300 lire.

Ma, onorevole Ministro, se la legge entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, come è previsto, quali pesci rimarranno nella rete?

TRABUCCI, *Ministro delle finanze*
Ho già formulato l'emendamento.

RODA E noi l'appoggeremo, e gli emendamenti di questo tipo bisogna approntarli bene, altrimenti l'evasore, fuori del Parlamento, presenta il suo emendamento al nostro emendamento! Sono contento di questa sua dichiarazione per cui anche gli acconti dovrebbero essere imbrigliati perchè è chiaro che, se rendiamo la legge operante 60 giorni dopo la sua pubblicazione (ma io la renderei operante il giorno successivo alla sua pubblicazione) nella migliore delle ipotesi la vedremo funzionare alla fine di febbraio. Ma la maggior parte dei bilanci delle grosse società si chiudono il 31 dicembre ed entro il 1° gennaio le grosse società sono in grado di stabilire quale sarà il bilancio e addirittura quale dividendo possono pagare. Ed allora, di fronte a questa fungaia di acconti da me denunciata, nelle prossime settimane si aggraverà un'altra fungaia di acconti, che costituirà il grosso di quella che sin qui è stata l'avanguardia dell'evasione. Ci troviamo quindi a colpire con l'imposta cedolare soltanto il residuo del dividendo, poichè il grosso sarà distribuito prima dell'entrata in vigore della legge!

Ecco il primo buco che occorre tamponare, altrimenti i 30 miliardi noi li vedremo con la fantasia.

Altre evasioni fiscali che bisogna cercare di tamponare. Io osservo che il grosso reddituario sarà più facilmente indotto del pic-

colo ad evadere l'imposta. Come la evaderà? Con due sistemi, che qui dobbiamo rendere innocui con opportuni emendamenti per evitare che la legge, in pratica, diventi inoperante. Il primo sistema di evasione è quello del cosiddetto « riporto staccato ... ».

G E N C O . Porti un esempio, in che consiste?

R O D A . La accontento subito.

Il riporto staccato è l'espedito posto in atto dopo la legge Tremelloni, la quale obbligava le banche, gli agenti di cambio, i notai, i commissionari di Borsa, a denunciare entro i dieci giorni tutti i riporti e le operazioni a termine che sono appunto il nerbo della speculazione borsistica. E come è stato facilmente aggirato il famoso articolo 17?

Di fronte all'obbligo di denunciare tutte le operazioni a termine, queste sono scomparse come per incanto. In tutta Italia più nessuno compra o vende a termine ed avviene che tale tipo di operazioni diventano tutte operazioni per contanti. E poichè le operazioni per contanti non erano denunciabili all'anagrafe tributaria, ecco che proprio l'articolo 17, che voleva tamponare la speculazione, ma soprattutto dare un volto agli speculatori, ha favorito invece la peggiore delle speculazioni.

E come l'ha favorita? Ve lo spiego subito. Qui, purtroppo, il discorso sul regolamento delle Borse sarebbe un discorso serio e da farsi, sia pure in separata sede, se non altro perchè le Borse italiane non sono certamente, dal punto di vista formale, sostanziale e fiscale, come quelle — visto che li citiamo sempre, citiamoli ancora — dei Paesi del mondo occidentale.

Però quando citiamo i Paesi del mondo occidentale, citiamoli anche per quelle norme e per quelle leggi che noi dobbiamo imparare ed applicare.

Per esempio, che senso ha che proprio lo *stock exchange* di New York imponga, per chi vuol comperare — questo fino a pochi giorni fa — il pagamento del 70 per cento in contanti, e imponga, per chi vuol vendere il deposito virtuale delle azioni, mentre da noi — scusatemi il termine — ogni fedel min-

chione, solo se possiede un po' di credito o presso la Banca o presso l'agente di cambio compra e vende tutti i titoli che vuole e che crede, senza possederne uno?

Ma questo è un discorso lungo, è un altro discorso, ho aperto una parentesi che chiudo subito.

È chiaro che nei dieci giorni operativi di Borsa, cioè nella decadale, tutte le operazioni che si fanno sono operazioni a contanti. Se Tizio vuol fare un riporto, cosa fa? Compra durante la decadale e prima del suo scadere vende per ricomperare il giorno successivo; e queste operazioni di acquisto e vendita, prolungate nel tempo sono veri i propri riporti, però gabellati per transazioni a pronti e quindi non mai denunciati! Mi corregga se non è vero, onorevole Ministro! E l'operazione di copertura avviene nella decadale successiva, ma è sempre considerata operazione a contanti.

Con questo espediente, che dura dal 1956, cioè da 6 anni, ecco come si fa della speculazione in Borsa, ad onta dell'articolo 17. Io mi chiedo veramente come mai il Parlamento non affronti finalmente questi problemi! (*Interruzione del senatore Genco*).

Se si tratta di una sua curiosità, onorevole Genco, lei potrà farmi presente, in altra sede, i suoi problemi.

Il sistema del riporto staccato pone in essere un'altra forma di evasione soggettiva: tutti coloro che godono di un reddito superiore ai 16 milioni hanno tutto l'interesse a non denunciare nulla, perchè pagando, in complementare, un'imposta superiore al 15 per cento, non godranno di un rimborso, ma dovranno invece pagare un supplemento all'Erario, come è giusto che sia.

In tal caso il giorno prima, o due o tre giorni prima, dello stacco della cedola venderanno — e lo possono fare — ad un istituto di credito o ad una società (che, in quanto enti tassabili in base al bilancio sono oggetto di particolari norme e facilitazioni nella presente legge) tutti i loro titoli con il sistema del riporto staccato, od altro ancora. In tal caso la cedola viene staccata dalla banca o dalla società e il giorno appresso allo stacco i privati rientrano in possesso dei loro titoli. La denuncia del privato

non avviene con tale sistema, dal momento che egli non ha riscosso il dividendo. Figura invece la società di comodo, o la banca, le quali in questo caso, staccano la cedola e pagheranno l'imposta secca del 15 per cento. Però il privato non compare affatto e non paga pertanto la complementare per quella aliquota che eccede il 15 per cento e sino al suo scaglione.

Ciò può avvenire anche per coloro che si trovano al limite del 15 per cento, ma diventano nuove imposte, magari un'imposta sul patrimonio, e quindi hanno tutto l'interesse a tenersi la cedolare secca per non esporsi al rischio di nessuna denuncia.

E poichè le società tassate in base al bilancio e gli istituti di credito pagheranno il 15 per cento in ragione del periodo di tempo in cui i titoli sono rimasti nel loro portafoglio, ma col diritto di deduzione dalla normale imposta sulle società, che cosa avverrà ad esempio, se la società ha venduto il titolo un mese prima dello stacco della cedola? Poichè il rimborso compete soltanto a chi ha staccato la cedola, nel nostro caso, la società venditrice come farà a provare che il titolo è rimasto nel suo portafoglio gli undici mesi prima del distacco della cedola? Se poi chi ha comperato il titolo è un'altra società, in tal caso essa avrà il diritto al rimborso per un solo mese, e ciò a norma dell'articolo 3, terzo comma. Ma poichè il rimborso compete soltanto a chi ha incassato i frutti succederà che l'imposta del 15 per cento sarà secca per undici dodicesimi, e cioè per il 13,75 per cento, per la società o ente che avranno alienato il titolo un mese prima dello stacco della cedola, mentre la società o banca acquirente avranno il diritto al rimborso per un solo mese, e cioè per un dodicesimo del 15 per cento, vale a dire per l'1,25 per cento. Sarà quindi in tal caso, secca per il 13,75 per cento e d'acconto per l'1,25 per cento.

Ma questo è ancora il meno; si potrebbe dire: pazienza, paghino! È però un ragionamento che sul piano costituzionale offre degli appigli, e noi abbiamo anche il dovere di preoccuparci della legittimità costituzionale. Ecco i motivi non ultimi di queste mie critiche di dettaglio.

Peggio ancora se la società o la banca vendono il titolo azionario al privato proprio un mese prima dello stacco della cedola e supponiamo che la società o l'istituto di credito riescano a provare che il titolo è rimasto nel loro portafoglio per 11 mesi. Allora avviene il paradosso: succede cioè che il privato il quale stacca la cedola e si vede trattenere dalla società emittente il titolo il 15 per cento di cedolare di acconto, a sua volta ha il diritto di diffalcarlo in sede di denuncia di complementare, e contemporaneamente l'istituto di credito o la società che hanno trattenuto il titolo 11 mesi prima dello stacco della cedola hanno pure il diritto di scomputare il 13,75 per cento dalla imposta sulle società. Succederà allora che su un'imposta di acconto che è del 15 per cento la banca si fa rimborsare dallo Stato il 13,75 per cento, il privato legittimamente si fa rimborsare il 15 per cento e l'Erario, che percepisce il 15 per cento rimborserà qualcosa come il 28,75 per cento! È roba incredibile! Era quindi mio dovere far presente queste incongruenze, che non sono le sole. Ma mi riservo di dire il resto in sede di discussione degli articoli, naturalmente con opportuni emendamenti.

Ho finito, ma prima mi permetto di spendere una parola per il movimento cooperativo. Onorevole Ministro, siamo venuti incontro alla cooperazione stabilendo nella legge che le cooperative che hanno un capitale inferiore a 10 milioni saranno esenti dalla cedolare d'acconto. A noi socialisti, che abbiamo una tradizione nel campo cooperativistico, che ci gloriamo di essere stati i fondatori del movimento cooperativo in Italia e quindi consideriamo il movimento cooperativo come una nostra gloria, preme assai questo nostro figlio legittimo. Ebbene, mi permetto di dirle, onorevole Ministro, che, pur apprezzando gli sforzi suoi di limitare l'esenzione alle cooperative con un capitale al di sotto di 10 milioni, facciamo tuttavia presente che i 10 milioni potevano andare bene come limite qualche anno fa, ma non più oggi.

Lo so bene che, fra le genuine, vi sono anche le cooperative spurie; le conosciamo tutti e cercheremo, pur sapendo che è cosa difficile, di tenerle in disparte. Ma le altre

cooperative, quelle dei lavoratori, quelle vere, i nostri circoli e le nostre cooperative edilizie, costituite dall'epoca di Molinella in poi, bruciate e devastate dal fascismo e risorte dopo il fascismo, quelle sì sono le cooperative genuine: le conosciamo perchè le abbiamo amministrate e le amministriamo tuttora. Sono cooperative di operai, di contadini, di impiegati, di povera gente che ha versato le 500 lire per sottoscrivere l'azione e costruirsi poi la casa ove abitarvi, depositando i propri sudati risparmi, perchè ha più fiducia nella sua cooperativa che nella banca. Ma oggi, specialmente per le vere cooperative edificatrici, coi tempi che corrono, si fa presto a superare il capitale di 10 milioni. Io chiedo che tale limite di esenzione venga elevato al capitale di 25 milioni che è poi il meno che si possa pretendere. Voi sapete che il movimento cooperativo non può distribuire utili al di sopra del 5 per cento; ma quando viene distribuito questo 5 per cento? Basta viverla, non in teoria, ma in pratica, la vita dei circoli o delle cooperative, delle nostre cooperative per capire certe cose... (*Interruzione del senatore Banfi*). Appunto, faremo pagare il 15 per cento anche sul bottiglione di vino che distribuiremo al socio della cooperativa di consumo a fine d'anno! Se non emenderemo questa legge come va emendata, succederà che lasceremo scappare i miliardari ma saremo inflessibili contro il socio del circolo vinicolo che alla fine dell'anno ritira il bottiglione! Ed ho finito, con riserva di presentare costruttivi emendamenti. (*Vivi applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

M E N G H I. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il progetto di legge, presentato dal Ministro delle finanze al Senato il 7 luglio ultimo scorso, istituisce una ritenuta d'acconto nella misura del 15 per cento sugli utili distribuiti dalle società e modifica la disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, ma con abbreviazione di dicitura il progetto di legge è generalmente conosciuto co-

me quello che istituisce la così detta imposta cedolare.

Tale schema di legge originariamente assoggettava all'imposta cedolare anche le società cooperative a responsabilità limitata. Senonchè in sede di Commissione delle finanze e del tesoro, con il consenso del Ministro, onorevole Trabucchi, e con il valido appoggio dei colleghi oltrechè del relatore onorevole Bertone, si è addivenuti ad un esonero parziale delle cooperative, come risulta dall'ultimo comma dell'articolo 1, redatto dalla Commissione. Lo leggo: « L'obbligo della ritenuta e quello delle comunicazioni, previsto dagli articoli seguenti, non si applicano alle società cooperative a condizione che il capitale sociale versato non superi i dieci milioni e che negli statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, sempre che le condizioni indicate alle lettere a) e b) del predetto articolo 26 siano state, in fatto, osservate negli ultimi cinque anni, cioè che le cooperative abbiano finalità mutualistica ».

Con l'approvazione di detto schema si viene a creare una ingiustificata sperequazione di trattamento tra i soci di piccole e grandi cooperative. Infatti le piccole cooperative, quelle cioè che hanno un capitale versato inferiore a 10 milioni di lire, possono essere composte da un limitato numero di soci possessori di numerose quote, percependo così essi un dividendo assai superiore a quello attribuito ai molti soci, possessori di poche azioni, di grandi società cooperative. Avverrà cioè, che a soci di piccole cooperative, possessori di numerose azioni, non verrà effettuata alcuna trattenuta di acconto, mentre a molte migliaia di soci di grandi cooperative possessori di una o poche azioni, verrebbero effettuate trattenute di importi irrilevanti così da rendere l'operazione non solo antieconomica, ma anche gravemente onerosa per le società e per lo stesso erario.

Altre considerazioni. Non si può mettere in dubbio che le cooperative a responsabilità limitata sono società di persone e non

di capitali, proprio come lo sono le cooperative a responsabilità illimitata, escluse dalla ritenuta. Inoltre per il fatto che la gran massa dei soci delle cooperative con larga base non è soggetta all'imposta complementare, essa avrebbe diritto, a norma dello stesso disegno di legge in esame, al rimborso delle eventuali trattenute effettuate nei suoi confronti. Si avrebbe così una farragine di pratiche mentre con l'esclusione di tutte le cooperative dall'imposta cedolare si realizzerebbe lo snellimento della procedura con l'eliminazione calcolata da due a tre milioni di denunce completamente superflue.

Inoltre di quali titoli azionari si tratta? È noto che nella stragrande maggioranza dei casi le cooperative non emettono titoli azionari e che nei rari casi in cui ne emettono, la natura dei titoli è assolutamente diversa, come riconoscono dottrina e giurisprudenza, da quelli emessi dalle società per azioni. Perché diversa? Perché in sostanza non sono che la semplice ricevuta delle quote versate dai soci alla cooperativa, quella cooperativa, la quale, conviene ripeterlo, è sempre una società di persone e mai di capitali. Il possedere uno o più titoli azionari non è rappresentativo dello stato di socio, poichè condizione per essere socio e per partecipare all'assemblea, come dispone il codice civile nell'articolo 2532, è che il cooperatore sia iscritto nel libro dei soci da non meno di tre mesi. È dunque evidente che i titoli azionari, non essendo rappresentativi della qualità di socio, non possono avere alcuna influenza nè di fatto nè di diritto ai fini del godimento della ripartizione dei benefici sociali, come pure per prendere parte alle assemblee.

Particolarmente colpite dal progettato provvedimento sarebbero le cooperative agricole, quelle per la formazione della piccola proprietà contadina e le edilizie, perchè potrebbe venire considerata come utile distribuito sotto forma di maggior prezzo dei beni assegnati, la differenza tra il prezzo di costo e il valore venale dei benefici medesimi. Tutto ciò senza che lo Stato possa ricavarne altro che trascurabilissimi vantaggi, non certo tali da compensare l'onere di

una apposita e fatalmente pesante bardatura burocratica.

Da quanto ho detto la conclusione del mio discorso è che, come ho dimostrato, tutte le cooperative a responsabilità limitata dovrebbero essere esenti dall'imposta cedolare, come già aveva chiesto con apposito memoriale la Confederazione cooperativa italiana al Ministro delle finanze, oltre che a quelli dell'Agricoltura e del Lavoro.

Onorevoli colleghi, ormai è universalmente riconosciuta non solo l'utilità ma anche la necessità della cooperazione in ogni branca dell'economia nazionale. Quante volte, onorevole Ministro, l'ha detto anche lei, specie nella sua qualità di infaticabile presidente e organizzatore della fiera agricola di Verona?! Non complichiamo, perciò, le cose, nè ostacoliamo l'espansione della cooperativa con tassazioni che poco o nulla archerebbero all'erario, ma aiutiamola con ogni mezzo lecito, essendo essa soprattutto rivolta a beneficio dei lavoratori di ogni specie, che dobbiamo prediligere sopra ogni altra classe sociale. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pesenti. Ne ha facoltà.

P E S E N T I . Onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci viene presentato e che è stato così compiutamente illustrato nella relazione dal Presidente della 5^a Commissione onorevole Bertone, vorrebbe risolvere una questione da lungo tempo dibattuta: la riduzione delle evasioni fiscali attuate dai possessori di titoli azionari e il rafforzamento della personalità della tassazione e dell'istituto della nominatività dei titoli, eliminando però gli obblighi sanciti dall'articolo 17 della legge del gennaio 1956, che si erano dimostrati gravosi e che erano stati elusi provocando danni al normale funzionamento delle borse. Il sistema principale per giungere a tali risultati sarebbe l'istituzione di una cedolare di acconto su tutti gli utili distribuiti dalle società. Il sistema non è nuovo; è noto e adottato nella legislazione fiscale di molti Paesi ed era stato proposto anche dal nostro Gruppo e preci-

samente da chi vi parla, anni fa, alla fine della passata legislatura, quando si discusse in 5ª Commissione il disegno di legge del compianto senatore Guglielmo inteso a seppellire il famoso articolo 17 della legge del gennaio 1956 sulla perequazione tributaria, meglio conosciuta come legge Tremelloni. In quell'occasione fu da noi proposta la istituzione di una cedolare di acconto nella misura però del 30 per cento, unita all'obbligo del pagamento del dividendo solo agli azionisti che risultassero annotati nel libro dei soci, annotazione che poteva essere richiesta dal socio contestualmente col pagamento del dividendo, mentre per quanto riguarda il famigerato articolo 17, si proponeva una modifica che viene riportata anche oggi nell'emendamento da noi presentato all'articolo 19 del disegno di legge oggi in discussione

Il problema, che si poneva allora come si pone oggi, presentava due alternative di fronte alle enormi evasioni fiscali dei dividendi. Si calcola che su circa 180 miliardi di dividendi distribuiti sì e no se ne siano accertati dal fisco ai fini dell'imposta complementare, dieci. La soluzione più semplice poteva essere l'istituzione di un'imposta cedolare con un'aliquota del 25 per cento, trattenuta dalla società e da essere versata al fisco al momento del pagamento dei dividendi.

In tale modo, secondo i fautori di tale soluzione, il fisco avrebbe recuperato le entrate perdute con le evasioni, come se i redditi fossero denunciati dai contribuenti.

Questa soluzione, apparentemente comoda, in realtà sarebbe venuta ad introdurre, nel nostro sistema fiscale, un'altra imposta reale, contro il principio della personalità e della progressività della tassazione, come è richiesto dall'articolo 53 della Costituzione, e non avrebbe eliminato la possibilità di evasione indiretta, non avrebbe colpito gli utili derivanti da contrattazioni di borsa e altre forme di utili societari.

Inoltre, i fautori di questa soluzione non nascondevano a se stessi ed agli altri che il loro scopo era l'abolizione della nominatività dei titoli azionari.

È chiaro, perciò, che l'alternativa da scegliere era l'altra: da un punto di vista fiscale, giungere ad un rigoroso accertamento dei possessi azionari, dei dividendi e degli altri utili e, in generale, di tutti i valori mobiliari. Questa è la strada che corrisponde alla creazione di un moderno sistema fiscale, basato sui principi distributivi stabiliti dall'articolo 53 della Costituzione, al quale deve ispirarsi anche la riforma tributaria.

Da un punto di vista più generale, e non solo per far funzionare una imposta personale progressiva, ma anche per moralizzare la vita della borsa e delle società, in difesa dei piccoli azionisti, ciò esigeva anche il rafforzamento della nominatività, stabilendo la nominatività dei titoli azionari e delle cedole, e la registrazione dei passaggi di proprietà e degli altri tipi di contrattazione di borsa.

A parte ogni altra considerazione sul sistema vigente da noi, basato sullo schedario nazionale della registrazione del passaggio dei titoli, la legge del 1942 stabilì una nominatività zoppa, ossia per i titoli e non per le cedole che rimanevano al portatore, non risolvendo quindi, tra l'altro, il problema fiscale rappresentato dall'evasione dei dividendi che, del resto, a quell'epoca in cui le aliquote massime vigenti per la complementare erano molto basse, non erano soggetti a denunce.

Quindi, occorre stabilire la nominatività delle cedole e una più aggiornata e regolare tenuta del libro dei soci da parte delle società. Naturalmente, far ciò non è ancora sufficiente.

Negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, il fisco possiede tutti gli strumenti necessari per giungere all'accertamento dei redditi mobiliari, con mezzi garantiti da rigorose norme di penalità finanziarie e, in particolare, dalle informazioni che le Banche sono tenute a fornire al fisco.

Da noi, oltre al pessimo funzionamento della nominatività obbligatoria, sono mancate e mancano le altre forme di controllo che sono indispensabili: sono inesistenti o insufficienti le norme sulle *holdings* e sui possessi di azioni da parte delle società. È facile il ricorso dei titolari di ingenti pac-

chetti azionari a forme di occultamento, con la creazione di società di comodo e con il ricorso anche a società e banche normali italiane e straniere. Infine, il segreto bancario, anche per il fisco, è ancora « tabù ».

Va, il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame, verso la strada di una più rigorosa nominatività e di un più rigoroso accertamento dei redditi mobiliari, costituiti da dividendi e altri utili distribuiti da società od enti o provenienti da contrattazioni di borsa? Rappresenta, esso, un passo in avanti verso una riforma tributaria che si ispiri all'articolo 53 della Costituzione?

Senza dubbio, specie con gli emendamenti approvati nella quinta Commissione, qualche passo avanti si è fatto, principalmente istituendo la nominatività delle cedole e introducendo il versamento dell'acconto all'atto del pagamento degli utili. Ma un passo indietro si è fatto nell'acquisizione al fisco degli utili provenienti dalle operazioni di borsa e nella nominatività dei titoli, intermedia tra un'assemblea e l'altra.

La scusa addotta della necessità di abolire le norme eluse dell'articolo 17, che intralciavano la vita delle borse, e gli articoli 38, 39 e 40 della legge del 1942, non regge, perchè è possibile, come noi proponiamo, abrogare l'articolo 17 sostituendolo con norme che, senza essere eccessivamente gravose, devono permettere al fisco di prendere conoscenza dei passaggi effettuati in borsa con le varie forme di contrattazione dei titoli o dei diritti. Al giorno d'oggi non basta fare una fotografia ad un determinato momento dei possessi azionari, perchè, quando si conosce il momento in cui scatta la fotografia, è facile nascondersi; occorre fare una cinematografia, seguire i vari movimenti. Altrimenti avviene, come in sostanza avviene con il disegno di legge in esame: si dice che si rimette allo zoppo una nuova gamba, però gli si toglie quella che aveva, sicchè il nostro zoppo rimane sempre tale.

Si deve tenere conto poi che la nominatività completa e sincera e l'accertamento rigoroso degli utili servono non soltanto ai fini dell'imposta complementare, ma anche ai fini di altre imposte, per esempio dell'imposta di successione e di un'eventuale inpo-

sta sul patrimonio. È anche per questo che i contribuenti si difendono, per così dire, perchè tengono conto anche di tale eventualità. È anche per questo che non si può considerare di conoscere il possesso azionario soltanto in un determinato momento dell'anno e non seguirne le variazioni nel corso dell'anno. Tra l'altro non è detto che si debba morire proprio il giorno in cui si pagano i dividendi.

Oltre a questo difetto fondamentale, il disegno di legge ne presenta altri, e, come il solito, anche il Governo di centro-sinistra, il quale pure si è avviato verso una strada di rafforzamento della personalità della tassazione e della progressività, si è fermato a metà strada e quindi anche in questo caso non risolve, come avrebbe potuto, il problema fondamentale di giungere all'accertamento degli utili distribuiti alle persone fisiche e giuridiche e alla conoscenza dell'effettivo possesso azionario.

Siccome però l'obiettivo fondamentale e conclamato del disegno di legge è di raggiungere un rigoroso accertamento degli utili distribuiti alle persone fisiche, per eliminare o ridurre le evasioni per l'imposta complementare, si può subito vedere se le norme contenute nel disegno di legge in esame sono conformi a questo scopo o si fermano a metà strada, considerando cioè le cose sempre dal punto di partenza della imposta personale sul reddito complessivo.

L'osservanza degli obblighi fiscali dipende ovunque, anche dove si parla di un'alta coscienza morale del contribuente, come nei Paesi anglosassoni, dalla convenienza o meno del contribuente di osservare tali obblighi, dalla possibilità o meno di evadere gli obblighi imposti. La convenienza per il soggetto persona fisica a denunciare ai fini dell'imposta complementare il percepito di un utile derivante dal possesso azionario, e quindi in sostanza gli stessi possessi azionari, dipende dall'efficacia delle sanzioni, dalla maggiore o minore possibilità di evasioni legali.

Un primo punto da considerare è perciò l'altezza della ritenuta di acconto. È chiaro che, quanto più è elevata l'aliquota della ritenuta di acconto, tanto più forte è la con-

venienza a chiedere il rimborso e quindi a denunciare i propri utili azionari, per ottenere quindi la detrazione all'atto del pagamento dell'imposta personale sul reddito complessivo o complementare. Vediamo se questa convenienza ci sia.

Supponiamo il caso di un contribuente che abbia un possesso azionario del valore di 10 milioni. Io prendo questo caso (ma ne potrei prendere tanti altri) perchè, direi, può essere il più comune in un certo ambiente sociale, per esempio di professionisti di un certo nome. Supponiamo dunque il caso di questo contribuente, che abbia un possesso azionario del valore di 10 milioni. Il reddito costituito da dividendi si può considerare rappresentato — non parlo degli altri utili in questo momento — da 350.000 lire all'anno, perchè in media, come è noto, il rendimento è sul tre-tre e mezzo per cento. La ritenuta del 15 per cento prevista nel disegno di legge corrisponde a 52.500 lire. Rimangono nette 298.000 lire. Finora questo contribuente, supponiamo, non ha mai denunciato — e la supposizione si avvicina al vero certamente — tali utili e possessi azionari. Gli conviene oggi denunciarli?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non conviene mai, in genere!

PESENTI. Per un Ministro delle finanze è una confessione un po' pericolosa! Ad ogni modo, proseguiamo. Se questo contribuente non è iscritto nei ruoli della complementare perchè il suo reddito è inferiore alle 720.000 lire, non gli conviene evidentemente fare la denuncia. Infatti anche con le modifiche apportate in Commissione, salvo che per possessi azionari minimi — non però troppo bassi per cui non valga la pena di recarsi neanche all'Ufficio delle imposte a ritirare il certificato — il contribuente che sia in possesso anche di un milione di titoli, e che ora non raggiunga il reddito imponibile ai fini della complementare se denuncia i dividendi percepiti, viene ad essere iscritto nei ruoli, essere conosciuto cioè dal fisco ai fini dell'imposta complementare ed anche delle altre imposte. Ed allora, addio! Ma possessori di ti-

toli per un importo di dieci milioni che non siano già nei ruoli della complementare è difficile che esistano: può esservi qualche caso di pensionato o di vedova, ma in genere, nella distribuzione del patrimonio e delle fonti di reddito, se si hanno 10 milioni in azioni, specialmente nell'ambiente e nel costume italiano, vuol dire che si ha un patrimonio ben superiore investito in altro modo e che dà un reddito (perchè altrimenti non si investirebbero i dieci milioni in azioni) oppure che si svolge un'attività lavorativa di dirigente, professionista o anche lavoratore subordinato, che dà un reddito certamente assoggettato all'imposta complementare perchè superiore alle 720.000 lire.

Supponiamo che il reddito accertato ai fini dell'imposta complementare, esclusi i dividendi, sia di cinque milioni: reddito oggi abbastanza comune per professionisti, dirigenti, contribuenti, quindi, abbastanza numerosi nel nostro Paese. Su questo reddito imponibile l'aliquota dell'imposta complementare, come si può constatare dalle tabelle pubblicate dal Ministro delle finanze, è del 6 per cento; l'imposta quindi di 300 mila lire. Conviene al nostro contribuente denunciare le 350.000 lire di utili rappresentati dai dividendi? Da un punto di vista economico, no certamente. Il suo reddito imponibile passa da cinque milioni a cinque milioni e 350 mila; l'aliquota passa dal 6 al 7,50 per cento, arrotondata (perchè ci si ferma a 5.300.000) a 7,45. L'imposta passa da 301 mila a 401 mila lire, considerando l'aliquota vera; 394 mila, considerando l'arrotondamento. Quindi anche chiedendo la detrazione di 350 mila lire già pagate in acconto rimangono 50 mila lire di imposta che si pagano in più, o 45 mila lire secondo l'aliquota arrotondata. Se poi il fisco viene a sapere che il contribuente possiede 10 milioni in titoli azionari, vi è un altro danno, è meglio pagare l'imposta come imposta secca, non chiedere la restituzione, tacere. È chiaro che, se la ritenuta di acconto è più elevata per esempio del 30 per cento, la convenienza economica diminuisce. Ciò vale in tutti i casi in cui l'aliquota differenziale è superiore al 15 per cento; ciò si verifica direi quasi sempre purtroppo in tutto l'arco dei redditi tra i

5 e i 10 milioni, in cui si addensano i contribuenti medi ed anche la massa dei contribuenti che possono pagare. Ciò vale naturalmente ancora di più quando l'aliquota assoluta è superiore al 15 per cento.

Quindi un aumento della ritenuta di acconto (e per questo presentiamo un emendamento) tenderebbe a ridurre la convenienza all'evasione, cioè alla mancata denuncia in complementare. Certamente non è soltanto questo il calcolo che fa il contribuente se sa di poter essere reperito anche senza la sua denuncia; ed a ciò dovrebbero provvedere le comunicazioni che opportunamente in Commissione sono state imposte anche all'ufficio delle imposte e non soltanto allo schedario, e le altre norme previste in particolare dall'articolo 7. Il contribuente se considera che può essere reperito, ci ripensa e così considera se gli conviene o no denunciare in base a questa possibilità ed anche al rischio delle penalità che sono stabilite per la mancata dichiarazione degli utili. Però anche sotto questo aspetto, sia le penalità previste in questo disegno di legge, sia quelle generali per omessa dichiarazione di una parte del reddito (che può essere non rilevante nell'insieme, e infatti 350 mila lire su 5 milioni sono meno del 10 per cento) sono molto basse, come è ben noto. Perciò se si vuole mutare questo calcolo di convenienza bisognerà anche aggravare le penalità almeno per questo tipo di evasione, che è la più comune e la più facile. Su questo non ho presentato emendamenti a nome del mio Gruppo, però penso che lo stesso Ministro potrebbe provvedervi.

Quindi senza dubbio vi sono altri motivi che entrano nei calcoli di convenienza, e li ho ricordati; però un aumento della ritenuta di acconto avrebbe una notevole importanza nel modificare questo calcolo di convenienza. È per questo che proponiamo di portare la ritenuta di acconto al 25 per cento. Del resto l'onorevole Ministro e gli onorevoli colleghi sanno che in altri Paesi la ritenuta è molto più elevata (in Inghilterra il 42 e in Svizzera il 25 per cento), perchè viene considerata pari al massimo dell'aliquota dell'imposta: se tu non denunci considero che tu abbia il massimo; se de-

nunzi ti metteremo nella giusta posizione secondo il reddito che hai. Il contribuente cercherà di farla franca come si suol dire, di evadere agli obblighi imposti dalla legge, in altro modo, legalmente, perchè costa meno, anche se sarà più difficile e potranno farlo solo i più provveduti, non solo di censo, ma anche di altre possibilità. Senza dubbio le conseguenze per il contribuente non sono dannose come nel caso di evasione più normale, cioè di colui che non denuncia il reddito a lui intestato. Il contribuente tenterà di evadere cercando le vie di uscita che le leggi fiscali e questa legge gli permettono.

Qui ci troviamo di fronte a due tipi di contribuenti. Da una parte il piccolo e il medio, anzi direi che interessato è di più il contribuente medio che può avere un discreto pacchetto azionario. Sono contribuenti che non hanno dimestichezza con le operazioni di borsa, che rappresentano i classici cassetisti, che si lasciano consigliare dalla banca su come collocare i risparmi, che raramente mutano i titoli una volta acquistati, e in ogni caso con operazioni a contanti e definitive. Sono il professionista che non è negli affari, il risparmiatore che pensa di crearsi un gruzzolo per la vecchiaia o per la dote dei figli, l'agricoltore, l'impiegato e anche l'industriale che è alieno dalle speculazioni borsistiche, che non conosce e di cui ha paura.

Questo tipo di contribuente difficilmente sfuggirà nel corso del tempo, anche se nei primi anni tenterà farlo, a un rigoroso accertamento dei suoi redditi. Tra l'altro avrà anche più paura a non obbedire agli obblighi fiscali. Potrà sì distribuire il suo pacchetto azionario tra parenti ed amici perchè risulti più frazionato, ma il sistema non potrà diffondersi ed avere rilevanza. Anche qui, tanto più elevata è l'aliquota d'acconto, tanto meno conveniente è ricorrere a questo sistema. È difficile trovare amici disposti a fare il piacere che può metterli in condizione di essere segnalati al fisco.

T R A B U C C H I, *Ministro delle finanze.*
Si trovavano le domestiche, ma stanno scomparendo!

P E S E N T I . Bisognava poi lasciare qualcosa in eredità alle domestiche! Certamente i più avveduti vedranno se è il caso di chiamare un barbone, come si suol dire, cedergli il titolo, però facendosi dare la procura per andare a ritirare il dividendo.

R O D A . Si fa tutto con la procura, si va all'assemblea, si ritira la cedola.

P E S E N T I . Però in Italia ci dovrebbero essere troppi barboni e soprattutto questi professionisti non credo che andrebbero sotto i ponti a cercarli. Quindi il sistema non potrà diffondersi, anche con le norme che abbiamo accolto, che esentano coloro che non sono iscritti alla complementare. Però qui bisognerà stare attenti che sia chiaro il domicilio fiscale, perchè, come diceva Fortunati, non ci sia il tale che ha domicilio fiscale a Roma e si reca all'assemblea a Genova e si fa rilasciare il certificato da quell'ufficio. È chiaro che il certificato lo deve rilasciare l'ufficio dove il contribuente ha il domicilio fiscale.

Ad ogni modo, come dicevo, anche escludendo coloro che non sono iscritti nei ruoli della complementare, non sarà questo il sistema che si diffonderà molto, e quindi credo che questo tipo di contribuente difficilmente, a lungo andare, potrà sfuggire alle maglie che stanno rinserrandosi attorno a lui, anche se senza dubbio si creerà un mercato delle cedole, in cui queste cedole saranno pagate un po' meno: sarà un fenomeno che si creerà e si vedrà quale importanza potrà avere.

Ma noi siamo interessati all'altro tipo di contribuente, al contribuente più grosso, all'uomo d'affari che sa creare e disfare società, che sa usarle e che è cliente ambito dei vari istituti di credito, quando non abbia addirittura delle banche di sua proprietà, fenomeno abbastanza diffuso per i grandi gruppi perchè non vi è nessun grande gruppo che non abbia la propria banca, oltre che la propria finanziaria, e il mio omonimo ne è un esempio. È questo tipo di contribuente che trova, anche nella presente legge, vari modi legali di evasione ai suoi obblighi fiscali. Certo, se tutte le norme ancora in vigore

fossero rispettate, le evasioni sarebbero più difficili; ma molte di esse, o sono di fatto cadute in desuetudine — anche se ciò, da un punto di vista giuridico, non è ammesso — o si è trovato il modo di eluderle.

Il modo sostanziale con cui questo tipo di contribuente in genere tenterà di eludere l'obbligo fiscale, sarà quello di non risultare intestatario del titolo al momento della fotografia, cioè al momento del pagamento dei dividendi e degli altri utili, e questa possibilità sarà accresciuta se si mantiene il disposto dell'articolo 19 del disegno di legge che abroga gli articoli 2, terzo comma, 16, 38, 39 e 41 del regio decreto 29 marzo 1942 ed i commi quarto e quinto dell'articolo 17.

Questo tipo di contribuente ed i gruppi speculativi opereranno in primo luogo attraverso società di comodo, società finanziarie e banche, ed anche, entro certi limiti, attraverso le normali società industriali. Vi sono senza dubbio, anche nel disegno di legge che ci viene presentato — in particolare negli articoli 8 e 9 — norme che cercano di contenere questa forma di evasione; e, a tale scopo, dovrebbero servire norme già esistenti sulle società e relative al controllo esercitato sulla emissione di titoli dal Ministero del tesoro e dalla Banca d'Italia; ma si tratta di disposizioni del tutto insufficienti. Sarà difficile impedire che si gonfi, al momento dell'incasso, il portafoglio titoli di tutte le società ed è noto che è permesso possedere titoli fino all'ammontare del proprio capitale, quindi per cifre rilevanti, e ciò avverrà per le società di comodo, finanziarie o no, ma anche per le *holdings* di vario tipo, per le banche e per le stesse società produttive. Gli stessi normali operatori di borsa o intermediari potranno continuare ad avere un monte di titoli azionari che essi amministrano, intestati transitoriamente agli intermediari, e poco può servire la norma dell'articolo 15. Infatti chi potrà dimostrare che si tratta di intestazioni fittizie, ovvero invece di intestazioni non fatte in frode alla legge, ma per attuare le normali operazioni di borsa che i clienti richiedono di fare? Che non si tratta, cioè, di operazioni effettivamente richieste dai clienti anche se si tratta di acquisti e vendite col sistema dei contanti a

giorni, dei riporti, compreso il riporto staccato; che si vogliono evitare, nei passaggi rapidi, le continue girate, sicchè si è istituito il sistema della girata in bianco fino a che il titolo non abbia raggiunto un possessore più tranquillo e possa fermarsi e sostare un po' di tempo? È evidente che ciò avverrà e nessuno potrà dire che è fatto in frode alla legge. In questo ambiente si possono trovare i compratori fittizi che possono comper i titoli prima dell'inizio dell'incasso, per esempio per contanti pronti e rivendibili allo stesso per contanti a giorni, evitando la comunicazione del nome del vero titolare all'ufficio delle imposte e allo schedario. Naturalmente il gioco vale la candela per notevoli entità e per i professionisti della borsa il cui reddito è costituito da operazioni speculative. Ma, è evidente che, il modo più tranquillo sarà la possibilità di gonfiare il portafoglio titoli dei vari istituti creditizi delle varie forme societarie. Tutto ciò porterà a tre ordini di fenomeni dannosi: in un primo luogo al permanere dell'evasione fiscale da parte di grossi contribuenti, quelli che sarebbero tenuti e potrebbero pagare le imposte nelle aliquote più elevate; in secondo luogo al gonfiamento temporaneo in grado più forte, ma anche permanente del portafoglio titoli con conseguenze di ordine economico più o meno gravi per i diversi tipi di società ed enti e per l'economia nazionale, in quanto sarà rafforzato il potere finanziario dei grandi gruppi, le interconnessioni finanziarie; in terzo luogo ad un accrescersi di operazioni speculative in borsa, dei giochi al rialzo e al ribasso.

Il modo per rendere meno conveniente dal punto di vista economico tale forma di evasione è di trattenere la ritenuta a titolo di imposta e non d'acconto. È chiaro che pagare l'1 o il 2 per cento quale diritto di commissione è ben diverso che pagare sia pure il solo 15 per cento. Tale principio è, nel disegno di legge, all'articolo 3 stabilito per gli utili spettanti ad organizzazioni di persone o di beni prive di personalità giuridica, a soggetti tassabili in base a bilancio esenti dall'imposta sulle società e a stranieri. Senza dubbio la norma è giusta ma non è sufficiente. Su tutti gli utili spettanti

per azioni a loro intestate a società o ad enti tassabili in base a bilancio, ancorchè siano soggetti all'imposta sulle società, occorre che il preventivo sia fatto a titolo di imposta con la stessa aliquota od aliquota inferiore.

Ciò non solo per rendere meno conveniente una comoda forma di evasione, di cui potranno fruire i contribuenti più ricchi, i vari rami della finanza e dell'industria, gli speculatori più smaliziati, non solo per accrescere le entrate dello Stato con proventi di soggetti che presentano indubbiamente una grande capacità contributiva, ma per ragioni economiche generali e di moralità.

È veramente un assurdo mettere a confronto la persona fisica, soggetta all'imposta complementare, e la società, ancorchè soggetta all'imposta sulle società.

I due soggetti e le due imposte hanno caratteristiche del tutto diverse. Per il soggetto persona fisica, l'utile costituito da dividendi o da altri utili, previsti nel presente disegno di legge, rappresenta reddito netto, già depurato da tutte le passività. Il reddito complessivo, oggetto dell'imposta complementare, è costituito da un coacervo di redditi netti dai quali si detraggono solo, perciò, i limitati oneri previsti dall'articolo 136 del testo unico e si esentano le quote previste dall'articolo 138, che sono quote familiari: quella di base, fissa, molto bassa come è noto, di 240 mila lire, e le quote, sempre basse, per i carichi di famiglia.

E, poi, l'imposta complementare, è un'imposta con aliquote progressive, secondo una progressione continua, estremamente gravosa per i redditi tra cinque e dieci milioni.

Il reddito afferente, invece, ad una società per gli utili derivanti da titoli che essa ha in portafoglio, è un reddito che entra a comporre l'attivo della gestione sociale, ma non è l'utile; è una delle tante voci di entrata che devono contribuire a bilanciare le spese e può dare luogo bensì ad un reddito netto finale, cioè ad un utile finale, ma che può anche non colmare le passività dell'azienda.

L'imposta sulle società non è un'imposta progressiva ed è, come è noto, commisurata su due indici: patrimonio e reddito.

Il patrimonio è colpito, sempre, con l'aliquota dello 0,75 per cento, patrimonio calcolato secondo le norme di legge. Il reddito, invece, è colpito soltanto qualora sia superiore al 6 per cento del patrimonio, ed è colpito con l'aliquota del 15 per cento.

B E R T O L I . Del 7,50 per cento!

P E S E N T I . No, del 15 per cento, quando è superiore al 6 per cento del patrimonio.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Il 7,50 per cento è per le Banche.

P E S E N T I . Quindi, si tratta di una imposta che ha natura completamente diversa dall'imposta complementare.

Per i due motivi, perciò, sia per il fatto che gli utili percepiti non sono utili ma entrano a comporre l'attivo della gestione, e per il fatto che l'imposta sulle società è commisurata a questi due indici diversi, è evidente che è molto strano pensare di dedurre la ritenuta, in modo che sia ritenuta d'acconto, dall'imposta sulle società che deve essere pagata, e fare un confronto con l'imposta complementare che colpisce le persone fisiche.

La detrazione dall'imposta sulle società, delle somme trattenute all'atto dei pagamenti degli utili a soggetti tassabili in base a bilancio, non ha pertanto alcun senso. Occorre considerare questa ritenuta come imposta.

Qualora si volesse proprio trovare, ad ogni costo, una analogia tra l'imposta complementare e l'imposta sulle società, analogia che non c'è...

M A R I O T T I . In parte esiste.

P E S E N T I . Non c'è, perchè è tutto diverso il modo con cui sono formati gli utili; non è un'imposta progressiva, ma con aliquota costante, quindi non vi è analogia. Comunque, se si vuol trovare un minimo d'analogia, evidentemente sarebbe possibile soltanto con gli utili che eccedono il 6 per cento del patrimonio. Perchè qui si potreb-

be dire che è un'imposta sugli utili e non un'imposta sul patrimonio, che esiste sempre quale che sia l'utile di bilancio.

In questo caso la ritenuta verrebbe considerata come acconto soltanto per quelle società che pagano l'imposta in base a tale indice, anche perchè, onorevole Ministro, ella ben sa che le grandi società di capitale mai o quasi mai pagano l'imposta per utili superiori al 6 per cento, mentre ciò è più facile che avvenga per le piccole società.

Questo potrebbe essere un emendamento, noi ne abbiamo presentati diversi altri, ma insistiamo nella tesi principale che la ritenuta non sia considerata di acconto per le persone giuridiche tassate in base al bilancio, ma sia considerata come imposta.

L'obiezione che è stata fatta dai ministri Tremelloni e La Malfa alla nostra proposta di tassazione delle società, la quale aveva trovato del resto un largo consenso nella 5ª Commissione, si basava su due argomenti: il primo, che intenzione del Governo era di giungere ad un migliore accertamento dei redditi mobiliari e non di creare una nuova imposta; il secondo, che un carico discriminatorio sulle società avrebbe causato fra l'altro un ribasso dei corsi di borsa, già in crisi. Questa obiezione non regge a un attento esame. Per assicurare una retta denuncia dei titoli posseduti dalle persone fisiche e degli utili, e quindi per ridurre le evasioni legali, il disegno di legge in esame non ha avuto riguardo a considerare la ritenuta non come acconto, ma come imposta sulle cedole presentate da stranieri e non soggette alla complementare o all'imposta sulle società. Si sarebbe potuto pertanto tranquillamente considerare la ritenuta come una imposta sugli utili spettanti alle società, tanto più che, come abbiamo dimostrato, nessuna analogia vi è tra l'imposta complementare personale progressiva e l'imposta sulle società. La coscienza giuridica sarebbe rimasta salva, ne avrebbe avuto beneficio l'Erario e si sarebbero ridotte le possibilità di evasione.

Naturalmente ciò che ho detto vale per le società e non per le cooperative. Io concordo, in proposito, su quanto è stato affermato. È stato anzi presentato un emen-

damento che prevede l'esclusione dall'assoggettamento alla ritenuta quando si tratti di società cooperative che rispettino le norme stabilite dalla legge sulle cooperative. Eventualmente si potrà ripiegare sulla esenzione di cooperative che abbiano un capitale inferiore ai 25 milioni, ma la richiesta base è l'esenzione assoluta.

Per quanto riguarda le società, vi è nel testo della Commissione un sistema molto complicato e di non chiara interpretazione. Esso dice che, circa i soggetti tassabili in base al bilancio, per le azioni acquistate o vendute nel corso dell'esercizio la deduzione è limitata ad un dodicesimo dell'ammontare della ritenuta per ciascun mese di durata del possesso. Il che, se il fine è quello di ridurre la possibilità di evasioni, dovrebbe significare che, se io società, supponiamo, o banca presento il titolo acquistato, solo per eludere la denuncia ai fini della complementare, quindici giorni prima del pagamento dei dividendi, sulla ritenuta del 15 per cento, ho diritto ad un rimborso solo dell'1,25 per cento. Ma, a parte il fatto che il testo non è molto chiaro e può dar luogo ad interpretazioni diverse, come ha cercato di dimostrare lo stesso collega Roda, tale norma è di ben difficile applicazione: come si potrà andare a controllare azione per azione quale sia la durata del possesso? In tal caso la ritenuta, almeno in parte, agirebbe come imposta; e non vedo perchè ci si scandalizzi se, semplificando le cose, si chiede se non sia il caso di considerarla tutta come imposta.

Non mi pare poi che abbia molta consistenza l'affermazione che operare la trattativa a titolo d'imposta per gli enti tassabili in base a bilancio provocherebbe una flessione nel corso delle azioni. Mi pare veramente che questa tesi non abbia nessuna base, salvo che per le società finanziarie e, in minor grado, per gli istituti di credito; e del resto per questi si potrebbe fare un trattamento diverso, presentando un emendamento che riduca il peso dell'imposta. Dunque, il peso fiscale che verrebbe a gravare sugli enti tassabili in base a bilancio sarebbe irrisorio, perchè il portafoglio-titoli e gli utili da esso derivanti in una società

devono normalmente rappresentare una minima parte degli utili; quindi il peso sarebbe irrisorio e non tale da provocare un ribasso nelle quotazioni.

Del resto, onorevoli colleghi, io credo che voi tutti siate convinti che la vita delle borse e la quotazione dei titoli sono regolate da ben altre condizioni. Il sottofondo reale è costituito, a lungo andare, dalla congiuntura economica generale e particolare di ogni settore e di ogni impresa, dalla politica monetaria e dal livello dei prezzi, dalla politica, cioè, che viene attuata dalle autorità monetarie, mentre i movimenti speculativi rispondono molto spesso ad esigenze non sane dal punto di vista economico, per realizzare utili di congiuntura forzatamente creati attraverso manovre di ribasso o di rialzo, attraverso speculazioni particolari e lotte per il dominio di pacchetti azionari. Vi devono essere e vi sono altri mezzi per normalizzare la vita delle borse, per impedire questo tipo di speculazione non sana.

I ministri La Malfa e Tremelloni, del resto, come il Governatore della Banca d'Italia, se ne rendono ben conto, anche se essi fingono di credere, come ha fatto il ministro La Malfa in Commissione, che l'abolizione di alcune norme dell'articolo 17 serva a ripristinare i contratti a termine, a normalizzare la vita delle borse e a permettere l'applicazione della legge del 1925, che autorizza il Tesoro a richiedere il deposito del 25 per cento nelle contrattazioni a termine. La vita delle borse si normalizza e si moralizza, nei limiti in cui ciò può avvenire, rendendo effettiva ed efficace la nominatività dei titoli, abolendo, ai fini fiscali, il segreto bancario e ponendo anche, se occorre, dei limiti — una legge non è difficile presentarla, ma penso che basterebbero anche provvedimenti amministrativi o istruzioni alle banche — agli acquisti e alle vendite allo scoperto, mediante preventivi depositi non tanto di una percentuale del controvalore, quanto dei titoli stessi, rendendo efficaci i controlli che le autorità monetarie possono esercitare sulle borse.

Oggi si assiste al fatto che, mentre in pratica per gli acquisti, viene richiesto un ver-

samento del 30 per cento del controvalore — e ciò per garantire le banche e gli operatori — non sempre questa richiesta di deposito, in particolare di titoli, è fatta per le vendite. Ed è questo che ha alimentato in modo particolare il gioco al ribasso di cui hanno goduto molti speculatori. A ciò, del resto, ha già accennato anche il collega Roda. Quindi dà un esempio di ingenuità il ministro La Malfa se crede veramente (penso che non lo creda) che con le norme stabilite dall'articolo 19 del disegno di legge in esame, che abrogano le disposizioni importanti della legge del 1942 sulla denuncia del passaggio dei titoli azionari tra le due assemblee, e la denuncia dei contratti a termine, la vita delle borse si normalizzi e spariscono le comode operazioni di vendite a contanti a giorni o dei riporti staccati. È chiaro che converrà mantenerle, anche se potranno riprendere vigore — non lo nego — i tradizionali contratti a termine. Senza dubbio l'obbligo imposto dall'articolo 17 della comunicazione entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello della liquidazione mensile di borsa di tutte le operazioni a termine e dei riporti è molto gravoso, ma non si può abolirlo senza sostituirvi nulla o quasi, ignorando i passaggi intermedi reali o fittizi.

Da tempo ci siamo resi conto di ciò e per questo presentiamo un nostro testo dell'articolo 19 nel quale non sono abrogate le norme della legge del 29 marzo 1942 che riguardano i trasferimenti di titoli, intermedi tra un'assemblea e l'altra (articoli 38, 39 e 40), perchè per quello che possono servire anche ai fini dell'imposta di successione è bene che il passaggio di proprietà definitivo sia conosciuto (e non si vede perchè non debba essere comunicato allo schedario). Mentre non si parla di abrogazione di norme che sono in contrasto con la presente legge in quanto tacitamente abrogate, per le operazioni a termine e per i riporti si stabiliscono obblighi facilmente assolvibili.

In conclusione, crediamo che, per poter giungere ad un sistema che riduca le possibilità di evasione dei redditi mobiliari, rafforzando l'istituto della nominatività e moraliz-

zi nei limiti del possibile la vita delle borse, assicurando un normale e sano funzionamento, siano da accettare gli emendamenti che noi proponiamo e che intendono migliorare il disegno di legge, che nel testo attuale anche con i miglioramenti introdotti in Commissione non è sufficiente a raggiungere i risultati voluti o che si dicono di voler raggiungere. Certo non è possibile pervenire subito ad un risultato soddisfacente, ma nel corso dell'applicazione della legge qui presentata e speriamo approvata con le modificazioni che noi suggeriamo, le autorità finanziarie e monetarie con la loro sorveglianza potranno intervenire e riportare in Parlamento i risultati della loro esperienza. Ma già fin d'ora occorre tappare quei buchi che sono evidenti, che si scorgono subito e che permettono di eludere agli obblighi fissati dalla legge e che invece debbono essere osservati. Quindi nel corso dell'illustrazione degli emendamenti preciserò il nostro punto di vista su ogni singolo aspetto della questione. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

Presentazione di disegno di legge

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. A nome del Ministro dei trasporti, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Disposizioni concernenti il personale assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 » (2277).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cenini. Ne ha facoltà.

CENINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione, nella discussione di questo disegno di legge, il problema sul quale si è maggiormente fermata la nostra attenzione e che ha dato luogo ad un dibattito di fondo, è stato quello della scelta tra una ritenuta d'acconto e una vera imposta cedolare, imposta secca. L'onorevole Bertone, nella sua pregevole relazione, ha esposto chiaramente i termini di questo dibattito. La 5ª Commissione ha acceduto in linea di massima alla impostazione data dal Governo, sebbene il testo originale sia stato emendato in qualche punto. Ed io ritengo che questa sia la scelta più opportuna, purtuttavia con i suoi inconvenienti.

Io penso infatti che l'imposta secca si giustifichi solo nel caso dei titoli azionari al portatore, che sono ammessi in talune Regioni a statuto speciale, e per i titolari di azioni che risiedono all'estero. Ma la giustificazione per questi viene dal fatto che i portatori di tali titoli non possono essere perseguiti in sede di imposta complementare. La situazione invece è diversa per i titolari di azioni nominative che risiedono in Italia. Per costoro, attraverso taluni adempimenti, sia pure abbastanza onerosi e con tutte le difficoltà che noi sappiamo, si può prevedere che il reddito derivante dai dividendi dei titoli azionari e dagli utili di società a responsabilità limitata possa venire correttamente computato agli effetti della complementare. Pertanto per costoro, cioè per i percipienti di dividendi di titoli nominativi residenti in Italia, facendo il caso che si fosse optato per la cosiddetta imposta secca, si potevano seguire due strade.

La prima poteva essere quella di un'imposizione proporzionale sul dividendo o utile distribuito, nel momento della percezione dell'utile stesso, senza trasferimento o computo di tale reddito nel coacervo operante per la complementare. Sarebbe stato

un sistema molto semplice, dal punto di vista procedurale, e avrebbe evitato tutta una serie di adempimenti per il contribuente e per il fisco. Ma questo sistema urta in modo grave contro un principio di carattere costituzionale e un principio della nostra legislazione in materia di imposizione diretta, cioè contro il principio della progressività della imposta e della personalizzazione del reddito. Non poteva quindi essere accettato.

Un secondo modo, sempre optando per la imposta secca, poteva essere quello di una imposta cedolare applicata proporzionalmente, con successivo computo però del reddito agli effetti della complementare; quindi con l'introduzione degli strumenti di accertamento che questa legge prevede. Questo secondo sistema sarebbe stato senza altro, a mio avviso, preferibile al primo. Anch'esso però presenta un grave inconveniente, che io considero anzi determinante circa l'accettazione o meno del sistema stesso. Esso avrebbe infatti creato una nuova imposta reale, per il solo fatto che il reddito viene trasferito dalla società all'azionista. E mi spiego: il reddito prodotto dalla società è evidentemente colpito nella sua interezza dall'imposta di ricchezza mobile, al nome della società, ed è colpita anche quella parte che viene distribuita agli azionisti o ai soci. Tale parte, come tutto il rimanente del reddito, subisce la normale tassazione in ricchezza mobile. Se si dovesse aggiungere una imposta cedolare, i redditi delle società, ripeto, per il solo fatto del trasferimento del dividendo agli azionisti, verrebbero ad essere colpiti con una ulteriore imposta reale, quindi in misura superiore ai redditi individuali. E perciò, francamente, non ne avrei visto la ragione, tanto meno una giustificazione. Anzi questo poteva essere considerato un motivo non certo incoraggiante e quindi ad effetto negativo, nei confronti di portatori di capitali, piccoli o grandi, negli organismi economici costituiti in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

Pertanto, a mio avviso, è stato opportuno aderire alla proposta del Governo. Il disegno di legge così come è stato proposto dal

Governo non consiste, come i colleghi ben sanno, nell'istituzione di una imposta cedolare, fatta eccezione per i titoli al portatore e per i residenti all'estero; cioè la proposta governativa non è volta a creare una nuova imposta bensì ad istituire una ritenuta di acconto sugli utili distribuiti dalle società, come è detto nel titolo del disegno di legge. Essa è sembrata più razionale, per quanto ci si renda conto del maggiore lavoro degli uffici.

Certo, ci si può anche domandare (ed anch'io ho posto il quesito in Commissione) se non fosse stato il caso di stabilire le nuove norme previste nel disegno di legge per le dichiarazioni da parte delle società e di altri enti da servire, ai fini dell'accertamento per la complementare, senza procedere ad una ritenuta di acconto. Si sarebbero evitati, mi pare, conguagli e restituzioni, pur raggiungendo lo scopo principale della legge. Ma si sono dovute tenere presenti anche altre considerazioni, che tutti conosciamo. Innanzitutto, le necessità di copertura per provvedimenti di spesa che non possono essere dilazionati; per cui non è possibile rinunciare ad una entrata immediata o quasi immediata, rappresentata da ritenute di acconto. In secondo luogo, il rilievo, che mi pare anche questo pertinente, che la ritenuta di acconto dovrà operare anche da incentivo per i contribuenti nel regolare spontaneamente la loro posizione col fisco in sede di dichiarazione dei redditi; ed anche questo deve essere considerato perchè elemento certamente destinato a rappresentare un concreto vantaggio nei rapporti tra fisco e contribuente. D'altra parte, in riferimento al maggior lavoro degli uffici la 5ª Commissione ha introdotto una norma in forza della quale saranno evitate molte operazioni di restituzione. Si tratta di un emendamento aggiuntivo all'articolo 1, secondo il quale la ritenuta non viene operata sugli utili spettanti a persone fisiche qualora il possessore del titolo documenti, con certificato del competente ufficio delle imposte, di non essere iscritto (e nemmeno altri componenti della famiglia anagrafica) nei ruoli della imposta complementare in corso di riscossione.

Evidentemente con questa norma potranno essere evitate molte riscossioni a carico di piccoli portatori di azioni che dovrebbero poi venire in definitiva restituite. La norma inoltre è anche destinata a far cadere talune fondate perplessità di carattere costituzionale. Infatti un'obiezione che veniva fatta non senza fondamento si riferiva alla dubbia ortodossia costituzionale di una operazione di ritenuta per un'imposta che poi poteva risultare neppure dovuta allo Stato. Ora, con l'emendamento della Commissione mi pare che l'obiezione stessa non abbia più ragion d'essere.

Una nutrita discussione si è avuta pure circa la deduzione o meno delle ritenute operate sugli utili spettanti a soggetti tassabili a bilancio (società per azioni, a responsabilità limitata, eccetera). Ne ha parlato testè il collega Pesenti. Deduzione che è prevista sull'importo dell'imposta sulle società. È il caso di titoli azionari posseduti o, come comunemente si dice, in portafoglio di società tassate a bilancio, sui quali queste ultime percepiscono dividendi. Era sembrato anche a me in un primo tempo che in questi casi la ritenuta potesse essere trasformata in imposta. E perchè questo? Per il fatto che non vi è diretta ed immediata ripercussione sull'imposta complementare in quanto non si tratta di persone fisiche. Però le considerazioni fatte in proposito dai Ministri competenti mi hanno persuaso che sia meglio anche per le società mantenere la ritenuta come acconto, da detrarre dall'importo corrisposto agli effetti dell'imposta sulle società. D'altra parte, pensandoci bene, non è vero, come può sembrare a prima vista, che gli utili acquisiti da soggetti tassati a bilancio per il possesso di titoli azionari non abbiano ripercussioni sui redditi dei singoli azionisti in sede di complementare. Infatti anche tali utili entrano a far parte del complesso dei profitti e quindi sono computati in definitiva agli effetti del reddito imponibile, conseguentemente con riflesso sulla misura dell'utile distribuito agli azionisti. Si dirà evidentemente che per i titoli posseduti dai soggetti tassati a bilancio viene sempre ad operarsi una ritenuta destinata ad essere rimborsata; ed è esatto. Così del resto av-

viene per le società semplici, in nome collettivo e così via, per le quali la ritenuta è commutata in detrazione sulla complementare dei soci. Questo, dunque, è esatto.

Bisogna però tener presente sempre il fatto che, salvo i casi di imposta secca, che già ho ricordato e che sono noti ai colleghi, questa che si vuole istituire non è una nuova imposta. La ritenuta è convogliata sempre sulla complementare.

Volendo, quindi, escludere nuove imposte, non vi è dubbio — e bisogna riconoscerlo — che l'applicazione, così come è prevista dal disegno di legge, è la più corretta e la più obiettiva.

Altro punto importante del disegno di legge è quello riguardante le modificazioni alla disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

Con questo disegno di legge vengono abrogate diverse disposizioni contenute in leggi precedenti; faccio riferimento all'articolo 19 del provvedimento in esame, con il quale, in particolare, sono abrogati i commi quarto e quinto del famoso articolo 17 e l'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1.

È noto come il ricordato articolo 17 abbia dato luogo, a suo tempo, ad una quantità di polemiche, di agitazioni degli agenti di cambio e così via.

Praticamente è rimasto inefficace, dobbiamo riconoscerlo, ed è quindi opportuno ammetterne l'inefficacia pratica e pensare ad una diversa disciplina.

Il senatore Roda ha detto: già nel momento in cui si è discussa la legge Tremelloni, i socialisti avevano avvertito che di questo articolo non se ne sarebbe fatto nulla, con la struttura attuale della nostra amministrazione finanziaria e degli uffici delle imposte.

Ora, la preoccupazione per quanto riguarda la struttura dei nostri uffici è sempre stata di tutti e di tutti i Governi. E vorrei dire al senatore Roda che non mi risulta che in quel momento egli avesse proposto qualche cosa di diverso, di più adeguato, di maggiormente applicabile dal punto di vista pratico, di quel che non fosse l'articolo 17; articolo che allora è stato con molta attenzione discusso in Commissione e in Aula,

quando, per l'appunto, si è trattato della legge Tremelloni.

Mi pare che sia facile, oggi, dire, di fronte ad una esperienza negativa che tutti riconosciamo, che allora si poteva fare diversamente! Nessuno di noi — nemmeno il senatore Roda — allora ha ritenuto che ci fosse qualche altra strada più efficace!

Qual è questa nuova disciplina che viene introdotta, in sostituzione delle disposizioni di legge che vengono abrogate?

1) l'esibizione del titolo, anche se l'azionista è già iscritto nel libro dei soci, per poter esigere il dividendo, e il deposito del titolo stesso per poter intervenire in Assemblea, 2) l'obbligo della società emittente o delle aziende di credito incaricate, di rilevare, prima della restituzione del titolo, tutti quegli elementi che sono indicati nell'articolo 4 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, modificato dalla legge 31 ottobre 1955, n. 1064, e così pure di comunicare la data dell'ultima girata, ed inoltre l'attestazione della rilevazione con una stampigliatura sul titolo e l'aggiornamento del libro dei soci, 3) l'obbligo delle società di comunicare allo schedario generale e all'ufficio delle imposte gli elementi derivanti dai titoli, anche quando nell'anno solare precedente non vi sia stata distribuzione di utili, 4) nel caso di riporto, obbligo del riportatore di dichiarare il numero delle azioni che formano oggetto del riporto all'atto della riscossione del dividendo, con tutte quelle altre indicazioni che sono prescritte dal primo comma dell'articolo 5, e il corrispondente obbligo della società o azienda di credito incaricata del pagamento degli utili, di conservare tale dichiarazione; 5) obbligo delle aziende di credito, degli agenti di cambio, dei commissionari di borsa, che abbiano preso azioni a riporto o le abbiano date a riporto ad altri, di comunicazione all'ufficio delle imposte e allo schedario generale, 6) comunicazione da parte dei soggetti tassabili a bilancio, in allegato alla dichiarazione annuale, della distinta delle azioni date, o prese a riporto; 7) comunicazione da parte delle società fiduciarie all'ufficio delle imposte e allo schedario generale, entro il 15 febbraio di ogni anno, dei nomi degli ef-

fettivi proprietari delle azioni ad esse intestate o appartenenti a terzi, per le quali abbiano riscosso utili nell'anno precedente, oltre anche alle indicazioni di tutti gli altri elementi che la legge specifica.

Come si vede, le norme abrogate sono sostituite con una notevole mole di altri adempimenti. Questi però mi pare si presentino più completi agli effetti dei necessari rilievi da parte degli uffici delle imposte e dello schedario generale. Comunque impegnano soprattutto le società emittenti e le aziende di credito incaricate della distribuzione dei dividendi. Inoltre, per quanto onerose, si tratta di comunicazioni da eseguire una volta all'anno, mentre è noto come il comma quarto dell'articolo 17 disponesse per le operazioni a termine e i riporti una comunicazione allo schedario entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della liquidazione mensile di borsa.

Il sistema, ripeto, si presenta più completo. L'esperienza comunque dirà della sua reale efficacia; per quanto poi ci si renda conto che gli adempimenti richiesti non sono lievi, gli interessati (società, portatori di titoli, operatori sugli stessi) devono pure a loro volta rendersi conto che anche in questo settore bisogna giungere alla necessaria regolarizzazione. Vi è di mezzo, infatti, una delicata questione di reale ed effettiva applicazione di norme e di giustizia tributaria.

Pertanto, esaminato sommariamente nelle disposizioni di maggiore rilievo il disegno di legge in discussione, e dichiarandomi consenziente con le stesse, debbo aggiungere di essere favorevole al disegno di legge nel suo complesso, salvo qualche emendamento, eventualmente, migliorativo, e che darò pertanto il mio voto favorevole allo stesso.

A proposito di emendamenti, il testo della Commissione, oltre a quello di cui ho già fatto cenno, porta altri emendamenti. Non credo necessario fermarmi su di essi, che trovano del resto una chiara spiegazione nella relazione dell'onorevole Bertone. Si tratta di modificazioni che io ritengo senza altro migliorative, o che introducono una

maggiore chiarezza, e sulle quali già mi sono detto d'accordo in Commissione.

Il voto favorevole esprime anche fiducia nel Governo, che dovrà curarne l'attuazione, ed esprime anche ragionata speranza nell'efficacia di una legge che è destinata a rappresentare, se applicata convenientemente, un altro notevole passo avanti nel tormentato campo del nostro ordinamento tributario. *(Vivi applausi dal centro Congratulazioni)*.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola ai senatori Mariotti e Spagnolli, già iscritti a parlare.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta e avverto che, se l'esame del disegno di legge potrà essere esaurito nelle due sedute di domani, nella giornata di venerdì non sarà tenuta seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B U S O N I , *Segretario*

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se non consideri sia il caso di riconoscere finalmente il Governo della Repubblica algerina, poichè il suo ingresso all'O.N.U. è già avvenuto e numerosi Stati, tra i quali l'U.R.S.S. e la Repubblica federale di Bonn, l'hanno già ufficialmente riconosciuto (1554).

VALENZI, MAMMUCARI

Al Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere se non ritengano indispensabile tenere nel dovuto conto la necessità di salvaguardare gli straordinari valori naturalistici del Parco nazionale d'Abruzzo, oggi gravemente compromessi da indiscriminate opere pubbliche e lottizzazioni. Se

non ritengano altresì di doversi adoperare per tal fine, nel limite dei loro poteri, sottoponendo al parere dell'Ente i vari interventi nel territorio del Parco. Ciò nell'attesa di una più aggiornata legislazione e di una maggiore dotazione finanziaria che consentano all'Ente del Parco di attuare una più efficace opera di difesa (1555).

ZANOTTI BIANCO

Al Ministro della sanità, sull'opportunità di dare ulteriore sviluppo alle trasmissioni televisive sul problema delle sostanze alimentari, non limitandole al particolare aspetto delle sofisticazioni, ma estendendole a quello più generale della conoscenza dei principi dell'alimentazione e del diverso valore biologico di alimenti ritenuti, per lo più, equivalenti o affini. L'interrogante ritiene che i recenti dibattiti televisivi, promossi per encomiabile iniziativa della competente Commissione parlamentare e attuati con lodevole risalto dalla T.V., abbiano sensibilizzato al di là della stessa aspettativa l'opinione pubblica attraverso milioni di ascoltatori, ma che, per la complessità della materia affrontata in uno stesso dibattito, siano rimaste in buona parte degli ascoltatori alcune perplessità e che, in alcuni casi, si siano potute determinare, da parte degli stessi, interpretazioni non rispondenti al reale interesse di una alimentazione il più possibile qualificata dal punto di vista biologico. In particolare l'interrogante si riferisce all'affermazione fatta da uno degli esperti nel corso della trasmissione del 31 ottobre, secondo cui l'olio di oliva rettificato (eufemisticamente definito come « raffinato ») avrebbe una sua vera e propria genuinità biologica, presentando per di più, nei confronti dell'olio di oliva vergine, particolari vantaggi nel processo digestivo. Anche a non volere entrare nel merito della validità biologica dell'asserto, l'interpretazione che può derivare da affermazioni del genere non costituisce un criterio referenziale di guida rispondente a quelli che ha inteso fornire al consumatore la recente legislazione in materia e la relativa classificazione degli oli alimentari.

Prendendo spunto dalle dette considerazioni, l'interrogante chiede se non si ritenga utile che, come ulteriore sviluppo della iniziativa proficuamente realizzata sinora attraverso i dibattiti, sia da promuovere, a cura del Ministero della sanità, un ciclo di conferenze televisive sui principali alimenti, che illustrino, nella forma più accessibile, e visivamente esemplificativa, il loro valore biologico anche in relazione alla loro classificazione commerciale (1556).

GATTO

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi per cui è stata sospesa la periodica convocazione della Corte di assise di Enna, attribuendo alla Corte di assise di Caltanissetta l'esame di procedimenti penali riguardanti reati commessi nel territorio delle circoscrizioni giudiziarie dei Tribunali di Enna e di Nicosia, provvedimento ingiustificato sia perchè meglio risponde ai fini della giustizia la celebrazione del dibattimento nella sede più vicina al luogo del delitto, sia perchè i testimoni e le parti sono obbligati a raggiungere Caltanissetta che dista da alcuni Comuni della provincia di Enna fino a centoventi chilometri, e ciò con le conseguenti maggiori spese per l'Era-rio (3374).

ROMANO Antonio

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se intenda disporre un congruo aumento della retta corrisposta, nella misura di lire 1.000 giornaliera *pro capite*, all'Ospedale psichiatrico di Volterra, per i folli prosciolti ivi ricoverati, mentre da recenti accertamenti eseguiti dalla Ragioneria della Prefettura di Pisa, per incarico dello stesso Ministero di grazia e giustizia, il costo del malato è stato precisato in lire 1.641,85

La posizione intransigente del Ministero, che non intende superare la cifra di lire 1.000, costringe l'Amministrazione ospedaliera a non rinnovare la convenzione per il ri-

covero dei folli prosciolti, che dovrebbero, quindi — in numero di 650 — essere ritirati da Volterra e destinati altrove.

Una tale deprecabile evenienza comporterebbe, fra l'altro, l'immediato licenziamento di circa 110 dipendenti, tra il personale addetto all'assistenza ed ai servizi generali, con gravissime conseguenze economiche e sociali in una « area depressa » qual è la zona di Volterra (3375).

PAGNI

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere se ritenga opportuno porre allo studio la definizione dello stato giuridico dei dipendenti degli istituti minorili convenzionati.

L'attuale stato d'incertezza è motivo di malcontento e disagio per il personale e di conseguente minor rendimento, con danni non lievi d'ordine morale, didattico e sociale (3376)

PAGNI

Al Ministro delle partecipazioni statali, se non ritenga di richiamare al rispetto della Costituzione le direzioni delle aziende Alfa Romeo e Filotecnica di Milano, le quali allineandosi ad un precedente comunicato della Confindustria, si sono arbitrate di affiggere comunicati minacciosi nei riguardi dei lavoratori che hanno partecipato al recente sciopero generale di protesta contro le cariche poliziesche che hanno causato la morte dello studente Giovanni Ardizzone ed il ferimento di altri, arrogandosi in tal modo il diritto che è dei lavoratori di esprimere la propria volontà quando lo ritengano necessario per motivi sia sindacali che politici (3377).

MONTAGNANI MARELLI, SCOTTI

Al Ministro dell'industria e del commercio, l'interrogante richiama la legge istitutiva dell'E.N.I. che è stato creato per la volontà indomita del compianto onorevole Mattei e del ministro Vanoni, e ricorda che con l'articolo 2 della legge istitutiva si esonerava dal creato monopolio la provincia di Rovi-

go e la provincia di Ferrara, dichiarandosi in tutte le relazioni e nelle discussioni che ciò si faceva come omaggio e riconoscimento dell'opera dei precursori che avevano creato in queste due provincie un centinaio di aziende metanifere tra piccole e grandi.

Il metano così ottenuto attraverso queste aziende ed i macchinari impiantati era un gas con acqua e perciò tratto alla superficie doveva essere separato il gas dall'acqua, da ciò derivava tutto un lavoro industriale, con potenti macchinari, per arrivare alla estrazione ed alla separazione dell'acqua dal gas.

Il lavoro continuò per decenni senza danni ad alcuno, meno qualche danno all'agricoltura, derivante quando ad un certo momento il terreno cominciò a sprofondarsi e sorse il problema del bradisismo a rendere ancora più gravose le sorti del Polesine, già funestato nel 1951 dai danni della alluvione. Si crearono allora delle Commissioni di studio, le quali conclusero che in buona parte questo fenomeno dell'abbassamento dei terreni derivava dalle estrazioni sotterranee del gas misto con l'acqua e perciò si ordinava la chiusura di una sessantina di aziende.

Il Governo ordinò così la chiusura delle aziende e sorsero altri problemi per il licenziamento degli operai e per la inutilizzazione dei macchinari.

Poichè in base all'articolo 43 della Costituzione, lo Stato può confiscare anche le aziende private ma deve dare una indennità, e questa indennità non fu data, l'interrogante chiede di avere risposta sull'argomento (3378).

MERLIN

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei lavori pubblici ed al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, per conoscere quali provvedimenti, anche in via di urgenza, saranno adottati per alleviare e provvedere ai danni causati dalle recenti alluvioni abbattutesi fra il 31 ottobre e il 2 novembre 1962 nelle zone di Rossano, Corigliano e Mirto (Cosenza).

Una violenta ondata di maltempo ha imperversato nei detti giorni soprattutto nella zona jonica della provincia di Cosenza.

In territorio di Rossano sono straripate le acque dei torrenti Nubrica e Frascone ed hanno allagato le campagne circostanti per una estensione di oltre 6 ettari. La furia delle acque ha raggiunto il villaggio Fossa di Rossano, abitato da oltre 30 famiglie, prese dal panico. In parte gli abitanti hanno abbandonato le case, in parte hanno cercato riparo nei piani superiori delle abitazioni. Sono stati inondati frantoi, locali terreni adibiti a magazzini e stalle. Sulla strada statale Jonica 106 la violenza delle acque ha asportato circa 10 metri di scarpata. Da un primo, sommario bilancio, i danni ammonterebbero a circa 10 milioni.

Nel territorio di Corigliano Calabro sono stati segnalati allagamenti in poderi coltivati ad agrumeti, con un danno sommario di circa 5 milioni.

A Mirto ed a Crosia, anche rilevanti i danni causati dal forte temporale. Il cimitero è stato letteralmente divelto e sconvolto dalla furia delle acque. Diverse tombe sono state addirittura scoperte. Quasi tutte le strade comunali hanno avuto danni al selciato. I danni ammontano a diversi milioni nelle zone Pantano, Fiumarella, Sorrento, Mirto, dove si è avuta la perdita anche di animali domestici. Le colture nei campi sono state fortemente danneggiate. Occorrono provvidenze urgenti ed efficaci, ed occorre avviare ai lavori urgenti al cimitero.

Si confida nel provvido e sollecito intervento governativo (3379)

BERLINGIERI

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quale scelta di tracciato si intenda adottare ed approvare in relazione all'ammodernamento della strada statale Jonica, che allaccia Reggio Calabria a Taranto, particolarmente per quanto riguarda il tratto sito nei pressi di Rossano Scalo in provincia di Cosenza.

A quanto è dato sapere, il tratto che interessa la provincia di Cosenza è stato già progettato. La strada, così ammodernata, che interessa Rossano Scalo, che conta circa 5.000 abitanti, con scuole, con uffici di vario genere, ne determinerà lo sviluppo

sempre più prospero, facendone centro di sviluppo anche demografico ed economico. Sembra che il progetto di massima preveda che il tracciato, nel tratto Sibari-Rossano Scalo, segua la strada delle « Bruscate », e, giunto al bivio Lido Sant'Angelo, anziché seguire il viale Sant'Angelo, e quindi immergersi nell'abitato di Rossano Scalo, tagli nettamente fuori Rossano Scalo e si congiunga alla strada statale 106, attraversando il fondo rustico Crosetto, in località Santa Caterina. Se così fosse, enorme danno deriverebbe a Rossano Scalo, tagliata irrimediabilmente dal grande ed intenso traffico e languirebbe, superando, in tale guisa, il concetto dello sviluppo delle zone, anche abitate, depresse, e che viceversa vanno potenziate in ogni modo, specialmente attraverso la vitalità stradale.

La stampa ha già puntualizzato il problema, ponendo in rilievo le incongruenze di detto tracciato e richiamando l'attenzione delle Autorità perchè esso sia risolto nella maniera più idonea, che sarebbe la seguente:

la strada ammodernata non deve giungere al bivio Sant'Angelo, ma, giunta a Santa Irene Remondino, dovrebbe tagliare direttamente verso il Bivio Torre Pisani ed immergersi sulla strada statale 106, nei pressi del Palazzo della Cassa di Risparmio. In tale modo raggiungerebbe, senza alcun danno, un altro scopo non meno importante: si allaccerebbe alla strada statale 177 — Silana di Rossano — ed anche alla progettata arteria che, seguendo il Citrea, unirà il Rione San Biagio di Vale (cioè Rossano Sila) alla strada statale 106, al bivio Torre Pisani. Sarebbe la soluzione più agevole, meno dannosa, anzi la più utile, che andrebbe a soddisfare le attese e le speranze di Rossano. Si confida, quindi, nell'accoglimento di quanto sopra (3380).

BERLINGIERI

Al Ministro delle finanze, premesso:

a) che con avviso d'asta del 24 ottobre 1962 l'Ufficio bollo e demanio di Taranto ha indetto una pubblica gara per la vendi-

ta del fondo rustico in agro di Taranto, località « Le Lamie », di proprietà dello Stato, distinto in catasto alla partita n. 8.300, F.M. 226 particella 16 sub-A, sul prezzo base di lire 4.500.000;

b) che l'acquirente dell'immobile è tenuto al « soddisfacimento di qualsiasi diritto che dovesse competere all'attuale affittuario del bene e di cui l'aggiudicatario si assume carico »;

l'interrogante desidera sapere:

1) se tale imprecisato onere aggiuntivo a quello principale d'asta non sia in contrasto con il disposto degli articoli 65 e 66 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 25 maggio 1924, n. 827, in quanto viola il principio fondamentale della precisa determinazione dei prezzi su cui si indice l'esperimento, e ciò ai fini della formulazione delle offerte, nonché quello della forma di pubblicità cui soggiace l'incanto in stretta connessione al prezzo base d'asta;

2) se l'illegittimità dell'onere aggiuntivo non dia fondamento al sospetto che esso sia stato posto in essere allo scopo preordinato di limitare le offerte a un ristretto numero di concorrenti privilegiati, con conseguente danno al bilancio dello Stato;

3) se non ritenga che il citato bando di vendita sia viziato di nullità insanabile per violazione di legge (3381).

PIGNATELLI

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se ritenga opportuno includere, nel programma filatelico 1963, una serie di francobolli che ricordi gli avvenimenti più significativi e le figure preminenti di Caduti nella lotta contro il nazifascismo, in occasione del prossimo ventennale della Liberazione (3382).

CALEFFI

Al Ministro delle finanze, per sapere se sia a sua conoscenza che in Uffici del registro o in altri uffici periferici, dipendenti

dal Ministero delle finanze, abbiano prestato o prestino palesemente servizio persone non retribuite con fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, ma con denaro proprio dei funzionari e, in caso positivo, se non ritenga che, per costoro, specialmente quando abbiano prestato servizio per lungo periodo e si siano dimostrati diligenti, capaci e onesti, non sia da promuovere, anche per equità, una disposizione legislativa analoga a quella dell'articolo 21 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e ciò in via di sanatoria di una situazione della quale, sebbene irregolarmente, si è avvantaggiata la pubblica Amministrazione.

Comodo sarebbe, difatti, per essa non opporsi alla prestazione d'opera e anzi avvalersene, ed avvedersi del difetto di un valido rapporto di lavoro solo quando si trattasse di riconoscerne gli effetti.

L'interrogante fa presente che nell'ufficio del registro di Minervino Murge un giovane ha prestato per ben 5 anni opera intensa e proficua, anche in ore straordinarie, con l'anzidetta forma di retribuzione (3383).

JANNUZZI

Ordine del giorno per le sedute di giovedì 8 novembre 1962

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 8 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari (2089).

La seduta è tolta (ore 20,10).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari